Ital 672.7

PIETRO CARD. MARINI

1794-1863.

REMINISCENZE

DI

MONS. NICCOLÒ MARINI

ROMA
TIPOGRAFIA DEL CAV. V. SALVIUCCI
1902

Ital 509.164

Edizione di soli 300 esemplari.

A SVA SANTITÀ

LEONE XIII

XVII AGOSTO MCMII

ANNO GIVBILARE

DEL

SVO GLORIOSO PONTIFICATO

NON tanto per disobbligarmi dal pietoso omaggio di venerazione ed affetto verso un illustre antenato, quanto per non lasciar perire il ricordo di certi ragguardevoli personaggi, la cui vita fu intimamente legata a quel Dominio temporale dei Papi, che oggi, contro ogni ragione di verità e di giustizia, vigliaccamente da non pochi si vilipende e calunnia, mi sono indotto a pubblicare queste pagine intorno al Cardinale Pietro Marini. Esse contengono l'elogio funebre che di lui disse nella romana Accademia di Archeologia il canonico

Domenico Zanelli di ch. me. [1] e come illustrazione di quello parecchi documenti [2] poco

---

[1] Domenico Zanelli, cremonese, del fu Silvestro, canonico di S. Nicola *in Carcere*, non mediocre letterato, già professore nel Collegio dei Gesuiti in Tivoli, della direzione del *Giornale di Roma*, fu Segretario del nostro Cardinale ed a lui carissimo. Si deve al Zanelli una *monografia della Biblioteca Vaticana*. Morì in Roma nel 1867 di anni 55.

Questo Elogio fu stampato una sola volta, vivente l' autore, nel 1864. Si è creduto far cosa opportuna il riprodurlo qui come testo al quale si potessero coordinare i documenti domestici e gli altri appunti risguardanti il nostro Cardinale. Del resto, niuno, meglio del canonico Zanelli, era in grado di narrarci con certezza di fatto le principali azioni ed opere del Card. Marini, siccome quegli che per l' ufficio di Segretario e compagno fidissimo di lui potè di per se stesso vedere e giudicare le cose che racconta.

Monsignor Dell' Aquila Visconti, Abbreviatore *de Curia*, al quale mi dichiaro grato per avermi fornito non poche memorie del Card. Marini, rende al detto Elogio questa bella testimonianza: « Quidquid hoc in Elogio « veritate praefulgente de Petro Marinio Cardinali amplissimo imperit. « me. concinne refert Can. Dominicus Zanellius Cremonensis, qui eiusdem « fuit continuus commensalis, satis superque est illis, qui nomine tenus « Cardinalem norunt, satis alteris, qui homines eorumque actiones pro re- « publica perpendere nesciunt, parum quidem mihi, qui necessitudine operis « et amicitiae cum eo coniunctus fui. Nam et ultra septennium in mu- « nere Auditoris eidem adstiti, illumque ceu esset mihi pater amantissimus « colui, ceu magister doctissimus aestimavi, ceu amicus dulcissimus dilexi ».

[2] Conservati presso la famiglia Marini. Rendo infinite graz e alla squisita cortesia della nobile pronipote del nostro Cardinale, la signora Baronessa Caterina Mehlem, per l' aiuto prestatomi nella ricerca delle memorie relative al medesimo Porporato. Mi piace qui notare una graziosa coincidenza ed è, che il sig. Barone Francesco Mehlem sposo della prelodata parente del Card. Marini è pronipote ancor egli di un Eminentissimo, il Cardinale Casimiro Haeffelin, del Titolo di S. Sabina, contemporaneo del nostro Cardinale, poichè nacque in Baviera il 12 gennaio 1734 e morì in Roma il 27 agosto 1827. Al pari del Card. Marini, anche il Cardinale Haeffelin fu un abilissimo diplomatico, avendo conchiuso il concordato della S. Sede colla Baviera al tempo del Card. Consalvi anch'esso un celebre Porporato romano.

o niente noti da me intramezzativi con alcuni richiami alla storia contemporanea.

Possano queste pagine, come io spero, contribuire, per la loro parte, a mantener viva la memoria di un passato, il quale, checchè voglia dirsene, fu tanto benefico, glorioso e fecondo di uomini segnalati per bontà e sapere, che per fermo non basterà un trentennio di nuove cose (1870-1902) a seppellirlo nell'oblio delle future generazioni.

Roma, 17 agosto 1902.
Festa di S. Gioacchino.

ELOGIO

Sono pochi mesi che la morte quasi di repente rapiva alla patria, al Sacro Collegio e alla Chiesa il Cardinale Pietro Marini, illustre socio d'onore dell'Accademia di Archeologia [1]. E Roma, lo Stato, e dirò ancora tutta l'Europa cattolica, hanno considerato questa perdita cotanto inaspettata, siccome pubblica e grande sventura. Di che non dubbia prova si è il grave dolore che all'annunzio fatale di sua morte manifestossi in ogni classe di persone;

(1) Il Card. Pietro Marini nato in Roma il 5 Ottobre 1794, da Francesco Saverio Marini ed Irene De Dominicis, Diacono di S. Nicola in Carcere, Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura, dalla sa. me. di Pio PP. IX creato e pubblicato nel Concistoro segreto del 21 Decembre 1846, morto in Roma il 19 Agosto 1863, esposto nella Chiesa di S. Carlo a' Catinari, e sepolto nella sua Diaconia.

nel povero e nello sventurato, che perdettero in lui un generoso benefattore, nel dotto un amico e mecenate, nel foro un giureconsulto distinto, nel Sacro Collegio una gloria, nel sommo Pontefice un consigliere devoto, operoso e leale: non dubbia prova sono le parole di mestizia, con che la stampa cattolica di quasi ogni paese ha lamentato questa morte. E la nostra Accademia non poteva non prender parte al comune dolore, essa che da molti anni si gloriava di averlo fra i socî d'onore; che lo vedeva assistere assiduamente alle sue adunanze, e che assai volte ebbe occasione di ammirare in lui la perspicacia della mente, la molta letteratura ed un vivo amore all'Archeologia sacra e profana. Ed i moderatori dell'Accademia non contenti di associarsi al generale compianto, hanno voluto dare all'illustre porporato una pubblica testimonianza di ammirazione, decretando che la prima adunanza di questo nuovo anno accademico fosse consacrata ad onorare con una orazione la memoria di lui. Onde io debbo anzi tutto pubblicamente ringraziare l'illustre nostro presidente

per questo generoso pensiero, e per avere voluto affidare l'incarico di pronunciare l'elogio del Card. Marini a me, quantunque a voi tutti, illustri Accademici, di molto inferiore. E tanto più lo debbo ringraziare, perchè così mi ha dato la non ambita, ma pure grata occasione di rendere anche in questo modo un tributo di lode e di amore al porporato, il quale se fu caro a voi tutti, a nessuno più che a me, che per tre lustri e mezzo gli sono stato indivisibile compagno, e oso dire, sincero amico. Però nel parlare di lui spero che l'amore non mi farà velo all'intelletto, portando le mie parole oltre i confini del vero e del giusto. Vengo a dirvi cose assai manifeste; lasciando di parlare dei meriti che il Card. Marini aveva nelle lettere latine ed italiane, nella erudizione sacra e profana, il grande suo elogio trovo esser quello di avere consacrato tutta la sua vita cotanto operosa a beneficio e a decoro della Patria, della Chiesa e dello Stato. *Pertransiit benefaciendo.*

L'uomo colle forze della sua mente governate da animo grande e retto quanti bene-

fici non reca alla famiglia, alla città, ai governi e alla stessa religione? Ed io m'inchino riverente e pieno di ammirazione davanti a colui che a sì nobile fine consacra i doni di cui gli fu prodiga la Provvidenza. Egli è degno di ammirazione, la quale diventa tanto più grande, quanto meno sono coloro che consacrano la loro vita a sì bella e santa missione. Ma chi oserà dire che il Card. Pietro Marini ha in questa mancato?

Perspicacia d'ingegno, vasta dottrina, grandezza d'animo e ardente amore del bene sono pregi luminosi, che contraddistinguevano questo porporato; ed egli tutti consacrolli a pro di questa eterna città, della Santa Sede, e della Chiesa. E l'opera sua sì benefica incominciò non in una età matura, ma fino dalla prima gioventù: imperocchè con la prontezza dello ingegno e collo studio indefesso si fece prontamente ampio tesoro di dottrina: e così cintasi per sudato sapere la laura dottorale *ad honorem* nell'uno e nell'altro diritto, e fregiatosi del titolo di avvocato della rinomata curia romana, a 23 anni ei fu mandato assessore civile della

vasta provincia di Ravenna. Gli veniva affidato questo incarico gravissimo nel momento in cui le Legazioni con mirabile e incredibile consenso dei potentati di Europa restituite alla Santa Sede, venivano di nuovo date in governo ai Cardinali. E ciò che sono per dire dimostra che il Marini fu debitore dell'ufficio di assessore non tanto alla speciale protezione dell'immortale Pontefice Pio VII, il quale nel 1794, essendo cardinale Chiaramonti, levollo al fonte battesimale, quanto alle grandi speranze che egli aveva fatto concepire di sè stesso. Quattro anni ei fu assessore a Ravenna, e in questo tempo non fuvvi negozio della provincia che non fosse trattato dal Marini: il Card. legato Malvasia nulla deliberava senza di lui; chè anzi l'aveva in sì alta stima e poneva in lui tanta fidanza, che ogni cosa affidava al senno di molto superiore agli anni, e alla immensa attività del giovane assessore. [a]

---

[a] Carmo Amico,

. . . .

Ben vivamente io vi ringrazio per la buona accoglienza che avete fatta all'av. Testoni, e mi lusingo che gli

In breve tempo il Marini venne in tanta fama a Ravenna ed in tutta la legazione, che i dotti l'onoravano pel suo ingegno e la sua

---

avrete procurata un'Udienza dall'Emõ Seg.° di Stato. In quell'occasione, ove siasi data, avrà egli potuto far conoscere al Cardinale, quanto qui sia ognuno soddisfatto di Marini; tutte le mie premure sono ora per . . . . alla legazione, io ò già fatta la mia Carriera, egli deve farne una: alla peggio gli toccherà fare per ora l'Av.to il che poi non mi dispiacerebbe, perchè penso che riuscirebbe distintamente: vedo bene che una carica adattata ad un assessore, non v'è; una sola sarebbevene stata, ma l'ànno soppressa. Ora che sempre più lo conosco, ben ne apprezzo il valore, il carattere, e la saviezza. Sareste, benchè ne abbiate qualche opinione, stupito se lo vedeste presiedere al suo Tribunale Civile, fare le funzioni di Av. Criminale, oltre quelle di Av. Civile, fare le prime parti nella Consulta di Governo, insomma far tutto, e bene con distinzione, e con una celerità sorprendente, che gli lascia tempo da applicarsi ai suoi geniali studii, e dedicarsi due volte la settimana ad una Accademia da esso qui immaginata, e già colla sua attività stabilita di scienze e di belle lettere, ma non di Poesia, cui anno dato il mio nome. Procuro così di nobilitare quanto più posso in tutti i modi, e far distinguere questa mia legazione, e procurarmi l'amore della Provincia: farei ben di più se lo potessi. Datemi sempre le nuove vostre, e credetemi qual' veramente lo sarò colla più vera amicizia il

Servitor Vero ed Aff.° Amico
Card. MALVASIA.

Farnesi Ad. 19 Aprile 1717.

molta letteratura, gli uomini del foro ne ammiravano la scienza nel diritto, e gli amministratori della cosa pubblica lodavano in lui l'assennato e operoso magistrato. Onde nel terzo anno del suo governo, morto il Card. Malvasia, quanto non fecero i Ravennati perchè il Marini non abbandonasse il suo posto? Quante pratiche non fecero anche in Roma? E andarono assai lieti di poterlo conservare per un altro anno. E quando egli nel 1820, volle ad ogni modo rinunciare alla sua carica e far ritorno in Roma, non fuvvi classe di cittadini, la quale non ne fosse dolente. La città volendo dargli solenni testimonianze di alta stima e di sentita gratitudine, lo creò patrizio ravennate in un colla sua famiglia: ed il capo del municipio gli diresse una lettera, dove ho trovato scritte queste parole: « Se volessi farle « comprendere quanto sia grande il rammarico, « che meco prova questa città, vedendosi priva « di un governatore sì valoroso e benemerito, « com'è V. S., mi penso che le parole mi man- « cherebbero, e che la sua modestia se ne offen- « derebbe. Tenga per certo che tutti noi le

« rimaniamo devotissimi e che la seguiremo
« col desiderio della gratitudine e colla me-
« moria dei ricevuti benefizî. Si ricordi spesso
« che avendo saputo ella nella sua giovinezza
« reggere una città in modo da rendersela
« amorosissima, questa medesima ha quasi
« diritto di occupare presso la sua cortesia un
« posto più elevato delle altre che in progresso
« di tempo alle cure di lei saranno affidate.
« E noi udendo da lontano la fama delle
« sempre crescenti virtù, godremo che altri
« l'onori e l'ami; ma invidieremo che altri
« la possegga ». Di questi e di altri non meno
grandi encomî rendevasi meritevole il Marini
a 27 anni in una città illustre per ricchi e
potenti patrizî, per distinti letterati, e per
uomini valentissimi nei pubblici negozî. L'uomo
non suole esser prodigo di adulazioni verso
coloro, dai quali non ha da sperare.

Ritornato in Roma in seno alla sua famiglia, dopo aver percorsa buona parte d'Italia,
il Marini non si diede a poltrire, nè abbandonossi a quella vita dissipata, a cui troppo
sovente trascina il bollore della gioventù: ma

ogni suo pensiero ei volse in servigio dell'amata sua patria e della Santa Sede. E per meglio compiere questa sì lodevole missione continuò alacremente gli studî delle lettere, ornamento dell'uomo, gloria e beneficio grandissimo dei paesi dove hanno cultori e mecenati: e si fece nominare prelato domestico, sendo a dovizia fornito delle qualità volute dalle apostoliche costituzioni. Il pontefice lo fece ponente del Buon Governo e membro della Congregazione della fabbrica di S. Pietro: ma questi officî erano campo troppo stretto per il potente ingegno, per la dottrina e l'attività del nuovo prelato. Nondimeno ei seppe trarre sopra di sè lo sguardo degli uomini più eminenti nel governo della cosa pubblica: così che il Cardinale Pacca, il porporato che vivrà immortale nelle sue *Memorie,* adoprossi a tutt'uomo perchè gli fosse dato per suo uditore nel Camerlengato. b)

---

b) BARTHOLOMÆUS MISERATIONE DIVINA EPISCOPUS PORTUEN ET S. RUFINÆ CARDINALIS PACCA S. R. E. CAMERARIUS.

Dilecto Nobis in Xto Illmo et Rmo D. PETRO MARINI salutem in Domino. Cum officium Auditoris Nostri Came-

Il Pacca aveva bisogno di un abilissimo uditore, perchè allora l'agricoltura, le patrie industrie, i commerci, le leggi e le tariffe doganali, le antichità e belle arti e gli istituti scientifici e letterarî appartenevano al Camerlengato; e lettere autografe scritte dal Pacca annunziano

---

rariatus, quod R. S. D. Dominicus Athanasio modo Tribunalis Plenæ Cameræ Clericus exercebat, vacaverit et vacet ad præsens, cujus collatio, provisio et omnimoda dispositio ad Nos ratione Nostri Camerariatus officii spectat et pertinet; et volentes, sicuti Nostri officii cura postulat, de alio Auditore, sive Locumtenenti Civili Nobis benemerito, et grato providere in Tui personam, quae literarum scientia, honestate, et in rebus gerendis, et publicis muneribus magna experientia perfulget; ideo de Mandato SSm̃i D. N. PP. Pii VII, vivæ vocis oraculo, ac Auctoritate Nostri Camerariatus officii Te in Auditorem, seu Locumtenentem Civilem Nostrum praedictum cum omnibus et singulis ejusdem officii honoribus, oneribus, facultatibus, auctoritate, et emolumentis, privilegiis quoque, praerogativis, gratiis, iuribus, et jurisdictionibus Nostri Tribunalis de jure, usu, stylo, consuetudine, privilegio, aut alias quomodolibet competen. et competituris, sive solitis, et consuetis, et quæ pro consuetudine dicti Nostri Tribunalis, et partium in illo collitigantium totali expeditione fuerint necessaria vel quomodolibet opportuna, harum serie et virtute facimus, constituimus, et deputamus, etc.

B. Cardinalis PACCA S. R. E. Camerarius.

L. ✠ S.

l'altissima stima e la straordinaria fiducia, che presso questo dotto cardinale godeva Monsignor Marini. In una di esse leggo che l'illustre porporato, trovandosi lontano da Roma, si affidava interamente all'ingegno, allo zelo e all'attività di lui; in un'altra che egli aveva avuto occasione di ammirarne i sommi talenti ed il grande impegno nell'ufficio affidatogli. Moltissimo fece Monsignor Marini come uditore del Camerlengato: sono opera sua le tariffe doganali, che furono allora per ordine del Pontefice stabilite; le leggi intorno alle patrie manifatture, la legge sulle camere e sugli agenti di cambio, (legge pubblicata alcuni anni dopo).

Egli prestò man forte al Card. Pacca, perchè non fossero abolite le scuole di belle arti dell'illustre Accademia di S. Luca dalla malignità e da altri bassi motivi, ingiustamente rappresentate come inutili, anzi perniciose, perchè furono dette non curate da maestri, e perchè credute fomite al libertinaggio. Egli ne assunse la giusta difesa, e l'Accademia conobbe quanto il prelato Marini fece a pro di esse;

imperocchè nel 1824, lo acclamò socio di onore con voti unanimi, dice il diploma, e con straordinaria manifestazione di giubilo per gli obblighi che essa aveva verso di lui. [c]

Ed il Marini lasciò nel Camerlengato tale un nome, e sì grande desiderio di sè, che anche quando fu chiamato ad altri incarichi ed a maggiori dignità, veniva sovente consultato su gravi negozî dai cardinali preposti a quel dicastero: nel 1835 ebbe cinque medaglie d'oro a segno di gratitudine dei *saggi e dotti pareri* da lui dati sopra varî e importanti affari riguar-

---

c) Illm̃o, e Rm̃o Sig.e

Sempre che l'Accademia di S. Luca è stata fatta consapevole de' molti atti di bontà pratticati a favor suo da Vra Sig.a Illm̃a, e Rm̃a, e de' vantaggi, che per quelli le ne sono derivati, ha sempre desiderato mostrarle l'infinita sua gratitudine in modo solenne.

Per la qual cosa convocatasi l'Accademia stessa il giorno 12 corrente in pieno Consiglio, e rammemorando in quella sessione gli obblighi, ch'Ella ha verso di Lei, e fatta più certa dell'impegno di VS. Illm̃a, e Rm̃a di promovere ogni suo bene, l'ha acclamata ad unanimi voti, e con istraordinaria manifestazione di giubilo in suo Accademico di onore.

Sono lieto di poter significare a VS. Illm̃a, e Rm̃a questo palese documento della nostra viva riconoscenza,

danti le manifatture e altre industrie dello Stato.

Papa Leone XII volendo restituire alla segnatura di Giustizia l'antico suo splendore decaduto per colpa dei tempi e degli uomini e darle nuovi privilegî, vi chiamò a votante Monsignor Marini [d)] sapendo che questo prelato col suo ingegno e colla sua scienza avrebbe onorato la carica, anzichè essere da

---

e mentre do opera, che le siano presentate le relative lettere patenti, io pure, come più conscio testimonio di fatto de' suoi favori, vi unisco i miei particolari ringraziamenti, e mi ripeto coi sensi della più distinta stima, e considerazione.

Di VS. Illm̃a, e Rm̃a.
Roma 3 Maggio 1824.

Devm̃o ossm̃o servo
C. Girol. Scaccia Presid.

Monsig.r Marini
Uditore del Camerlengato.

d) JOSEPH ALBERGHINI SSm̃i D. N. PII PP. VII. Praelatus Domesticus, U. S. R. S. Consist. Adv. Signaturæ Justitiæ Auditor ab eodem SSm̃o specialiter electus, et deputatus.

Universis, et singulis notum facimus, atque testamur, qualiter in Signatura diei 6. currentis mensis Septembris anni 1821. R. P. D. Petrus Marini Romanus emissa de more

questa onorato. Ma vel tenne poco tempo, avendolo nel 1826 nominato uditore di Rota. [e]

---

professione Fidei, solitum praestitit juramentum in manibus R. P. D. Cælestini Pro-Decani absentis vicem gerentis, loco Emi, ac Rmi D. Cardinalis Pro-Præfecti et inter utriusque Signaturæ Referendarios fuit adscriptus. In quorum fidem etc. Datum Romæ, ex Aedibus Nostris in Magna Curia Innocentiana hac die 9. Septembris 1821.

J. Alberghini S. J. Aud.

L. ✠ S.

e) LEO PP. XII.

URBIS

Concessio Officii Auditoratus Rotae.

Motu-proprio. Cum Unum Officium seu Locus Unius Auditoratus Causarum Palatii Apostolici quod seu quem Venerabilis Frater Clarissimus Falconieri modernus Archiepiscopus Ravennaten. tempore suæ promotionis ad Metropolitanam Ecclesiam Ravennaten. obtinebat, per promotionem hujusmodi vacaverit et vacet ad præsens, Nos volentes dilectum Filium Magistrum Petrum Marini Clericum seu Presbiterum juris utriusque Doctorem ac Tribunalis Signaturæ Justitiæ Votantem et Patritium Romanum declaratum apud Nos de Literarum scientia vitæ ac morum honestate aliisque probitatis et virtutum meritis, multipliciter commendatum horum intuitu favore prosequi gratioso Motu proprio non ad ipsius vel alterius pro eo desuper oblatæ petitionis instantiam sed ex mera liberalitate et certa scientia Nostris deque Apostolicae potestatis plenitudine eumdem Magistrum Petrum Palatii Aplici

Ecco Monsignor Marini giudice del tribunale civile il più glorioso di Europa, e per gli uomini più illustri di Francia, di Germania, di Spagna e d'Italia che vi hanno seduto, e pei responsi ammirabili di giurisprudenza profonda da esso dati: eccolo collocato in un posto, ove gli è dato di poter maggiormente manifestare l'alto suo valore nel diritto civile, e quello spirito di somma giustizia e di singolare equità, che ispiravano tutti gli atti di

---

hujusmodi Auditorem tenore praesentium eligimus assumimus et deputamus ac in locum etc.

Datum Romæ apud Sanctum Petrum Octavo Dies Octobris Anno Quarto.

Im. Card.lis DELLA SOMAGLIA Ep. Ostiensis
S. Eccl. Vice Cancellarius.

Dalla Segreteria di Stato
Primo Ottobre 1826.

La Santità di Nostro Signore si è degnata di promuovere Mgr Pietro Marini Votante della Segnatura di Giustizia alla Carica di Uditore della Sacra Rota Romana.

Si porge al medesimo il riscontro di questa graziosa Sovrana considerazione.

G. M. Card.le DELLA SOMAGLIA.

Monsig.r PIETRO MARINI Votante
della Segnatura di Giustizia.

sua vita pubblica. Tre lustri compiuti ei fu uditore della Rota romana, e in questo tempo, quanto studio, quante veglie, quante fatiche nello svolgere i dotti e spesso anche noiosi scritti dei difensori delle cause? Quali e quante quistioni ardue e di massimo momento non furono davanti a lui agitate e decise? Ne avete solenne prova nei quattro grossi volumi in foglio delle sue *Decisioni*, che corrono per le stampe. *f*)

---

f) Il Card. Marini da tutti, anche dagli avversarî, fu tenuto in conto di uomo dotato di vasto e profondo ingegno, di un criterio legale singolarissimo, di una non comune attitudine della sua mente come alle più severe scienze così a tutte le belle arti; ma ciò, come io ne penso, che avanzò in lui ogni altro merito e lo fece accetto ai grandi ed ai piccoli, si fu la generosità, la mitezza e lo squisito sentire del suo bel cuore. Tuttavia la dote caratteristica, direm così, del Card. Marini fu la somma perizia di lui nelle materie legali canoniche e civili; onde può affermarsi senza ombra di esagerazione, che nel suo tempo la Curia Romana non ebbe un giureconsulto più dotto, più esperto, più erudito, più stimato e richiesto da tutti di Pietro Marini. Mi ricordo che quando io aveva l'alto onore di esser Cameriere Segreto Partecipante di S. S. Leone XIII, un giorno nel conversare fattasi menzione del Card. Marini, il S. Padre espresse l'alto concetto, in cui sempre l'ebbe, di uomo dotto e benevolo. Una luminosa poi e perpetua dimostrazione della sua dottrina e per-

E nell'udire da lui responsi sì dotti e saggi, la malignità, che tien sempre pronte le armi per ferire i prelati di Roma, non ardì mai ripetere le parole della Sinagoga: « *Quomodo hic litteras scit, cum non didicerit?* » Ogni classe di persone , e specialmente la curia Romana, che ha sempre vantato uomini grandi per ingegno e per dottrina, ammiravano in Monsignor Ma-

---

spicacia in materie di giurisprudenza, sono i volumi delle *Decisioni* del Tribunale della S. Rota, quando il Marini, per l'officio di Uditore, era, oserei dire, il criterio giuridico regolatore di quei sapientissimi responsi venerati in tutto il mondo per la somma giustezza nell'applicazione delle massime di gius romano e pontificio, per la ponderata gravità delle ragioni e per la inflessibilità delle sentenze informate sempre agli eterni canoni della giustizia divina ed umana.

L'Avvocato Camillo Baccelli di ch. me. il quale pubblicò corredandole dei rispettivi argomenti e sommarii coteste *Decisioni Rotali*, nel dedicarle al Card. Marini tesse il seguente elogio dell'ingegno e dottrina legale del medesimo:

VIRO EMINENTISSIMO PETRO MARINI
S. R. E. CARDINALI.

CAMILLUS BACCELLIUS ADV.

Si contigit nunquam, ut in jure periti sylloges Decisionum libenter non exceperint; Sacrae presertim Rotae Romanae, quippe isthaec perdifficiles inter ac subtilissimas Civilium vel Canonicarum sanctionum disceptationes maxima sapientiae, justitiaeque fama suum semper

rini il giureconsulto profondo, il giudice integerrimo, l'instancabile magistrato. Per cui se la Rota romana avesse avuto bisogno di maggior splendore, credo che non poco ne avrebbe ricevuto da questo prelato. Per desiderio ardente di accrescere il suo tesoro della scienza e per meglio compiere il grave suo ufficio, Monsignor Marini vegliava sui volumi

---

protulit judicium; hanc Decisionum conlectionem, quae nunc primum prodit in lucem, gratissimam iis fore arbitror, atque acceptissimam. Praeter enim quaestionum copiam; praeter recentiorum legum interpretationem; accedit et illud potissimum, ut Tui Nomen praeferat, EMINENTISSIME VIR, qui uti et omni genere virtutis, sic ingenio ac doctrina in primis praecellis, meritoque omnium memoria ac sermone celebraris. Cujus quidem rei cum splendidum ab ineunte aetate specimen exhibueris, Lauream, quam *ad honorem* dicunt, in universa Legum scientia adolescens adhuc assequutus; mirum sane videri haut potuit, si tanta laude, aut in jure dicundo, aut in publicis negociis administrandis optimam egeris vitae partem, ut ad gloriae ac dignitatum fastigium perveneris.

Quare tacitus continuo Tuam ego admiratus magnitudinem; atque, e re mea esse putans juris doctrinae flores excerpere, cum plurimum temporis ac studii in expendendis, versandisque concinnis, disertissimis Tuis Decisionibus consumpsissem; congruum, opportunumque censui, eas in tres libros dispertitas et in unum veluti corpus conjunctas, argumentis, summariis, ac sententiarum

dell'antica e della moderna giurisprudenza, formandosi ricca biblioteca, studiava le varie legislazioni degli Stati civili di Europa, le une confrontando con le altre; ed in questi gravi studî egli imparava a sempre ammirare la grandezza e la sapienza del diritto romano modificato dal giure canonico: sempre più amava e lodava il sapiente ordinamento della

---

syllabo auctas, in publicum educere. Ita mihi futurum pollicebar, ut dum voluptati atque jurisperitorum emolumento consulerem quodammodo; possem et Tibi animi mei, qualecumque sit, reddere testimonium. Iam enim, puerulus adhuc, a parente meo optimo, virtutis ac sapientiae Tuae elogium cupidus audiebam in dies. Cumque mihi quam saepe commemorasset, quanta Tu eum, quem studiorum Tuorum Adjutorem delegeras ex quo inter Septemviros Signaturae locum obtinuisti, prosequereris benevolentia; meus erga Te exardebat animus, Teque observantia colere jamdiu inceperam. At vero postquam Tua et in me quoque benignitas progressa est; multo vehementius moveor; nec possum, quin beneficiorum Tuorum amplitudinem mutuis, licet imparibus, officiis amplectar. In hisce igitur colligendis atque evulgandis Decisionum libris, quos Tuum elaboravit ingenium, eloquentia conscripsit, si me quid minimum contulisse, Tuae videatur liberalitati; hoc tamquam perenne obsequentis, gratique animi mei monumentum accipias obsecro; meque Ostrum, quo exornaris, reverenter osculari sinas.

Romae VII Idus Octobris An. MDCCCLIII.

Sacra Rota, di guisa che nella riapertura di questo tribunale, l'anno 1830, egli con eloquente orazione difese la nostra giurisprudenza, deplorando l'età presente, perchè « *non* « *veritatis amore* (sono sue parole), *sed veterum* « *odio incensa, antiquae sapientiae monumenta,* « *imo ipsam recti scientiam, audacter reprimit,* « *impugnat* ». g)

---

g) REGOLAMENTO

DA OSSERVARSI NELLA CANCELLERIA DEL SUPREMO TRIBUNALE DI SEGNATURA FATTO IL GIORNO 26 MARZO 1847.

A dì 14 Aprile 1847.

In vista della benigna annuenza della Santità di Nostro Signore manifestataci nell'Udienza di Lunedì scorso 12. del corrente, approviamo il presente Regolamento, compilato in conformità delle Nostre istruzioni da Mons. Uditore della Segnatura, ed ordiniamo che sia conservato nella Cancelleria del Supremo Tribunale, onde a tutti sia noto, e sia fedelmente osservato.

Firm.° V. Card. Macchi Prefetto

La Cancelleria del Tribunale Supremo di Segnatura è composta di

Un Cancelliere
Due Sostituti
Due Commessi
Due Scrittori
Tre sopranumeri esercenti
Due sopranumeri non esercenti, senza soldo.

Monsignor Marini era salito a tanta fama per la sua sapienza e la sua giustizia, che moltissimi cittadini [1] volevano servirsi dell'opera sua: onde sovente era chiamato quando arbitro in gravi questioni, che decidevano della

Le attribuzioni del Cancelliere si riferiscono in ciò, che trovasi prescritto dal § 226, dell'Editto della Segreteria per gli affari di Stato interni dei 17 Dicembre 1834, nel ricevimento delle Memorie onorate di Rescritto SS̃mo, nella stipolazione degli Istromenti a queste, ed ai Chirografi riferibili, e nel presentarsi a quanto altro può sullo stesso oggetto derivare, nel redigere i Processi degli Aspiranti alla Prelatura sotto la dipendenza del Prelato votante eletto alla formazione, e finalmente nel ricevere, e fare eseguire gli ordini, che possono darsi dall'Em̃o Prefetto, e da Mons. Uditore.

Le attribuzioni dei sostituti consistono nell'assistenza alle Udienze di Mons. Uditore, e dell'Avvocato Uditore della Prefettura, nello stendere i decreti dei medesimi; nell'annotamento delle cause del Pieno Tribunale nel libro, ossia Rescritto, ove si riportano li Rescritti da Mons. Uditore; e nella formazione dei fogli delle cause del Pieno Tribunale, e delle Udienze di Mons. Uditore, e dell'Uditore della Prefettura.

Li due Commessi redigono in copia pubblica le risoluzioni del Pieno Tribunale, i decreti tanto di Mons. Uditore, che dell'Uditore della Prefettura, come ancora i Re-

[1] Specialmente i Principi Lancellotti e Borghese.

sorte di una famiglia, quando amministratore di ingenti patrimonî, quando esecutore testamentario di principi assai doviziosi: egli desideroso di essere utile a tutti, non avendo altro pensiero che il bene pubblico e privato,

---

scritti SSmi, che col voto dei Prelati Decano, sotto-Decano sono emanati dall'Emo Sig. Card. Prefetto.

Li due scrittori ricevono tutti gli atti, li riportano al Protocollo, e quindi l'inseriscono nei fascicoli, come ancora trascrivono nel Protocollo le risoluzioni del Pieno Tribunale, li decreti di Mons. Uditore, e dell'Uditore della Prefettura; rediggono i verbali di accettazioni, o rinuncie ai Ricorsi, riassumono li fascicoli che dai Procuratori, o dalli Giudici si richiedono.

Li sopranumeri esercenti fanno le copie delle esibite, e degli atti, che occorre estrarre dalla Cancelleria, riportano nel libro delle dichiarazioni li verbali di accettazioni, o di rinuncie ai Ricorsi; e sono altresì occupati per la registrazione degli atti; finalmente aprono, e chiudono la Cancelleria, ed accendono i lumi in caso di bisogno.

Li sopranumeri non esercenti devono intervenire in Cancelleria per eseguire le incombenze, che dal Cancelliere, o dai Sostituti possono essergli affidate per apprendere l'esercizio del loro Officio.

Nella vacanza del posto di Cancelliere si avranno in considerazione li due Sostituti, scegliendosi di loro quello, che a relazione dell'Emo Prefetto, Sua Santità giudicherà più degno, avendosi riflesso anche all'anzianità.

Nella vacanza di uno dei posti di Sostituto, avrà luogo un'Esame fra i due commessi per conoscere quale fra di

sobbarcavasi a quei carichi con grande sacrificio della sua quiete e talvolta anche del suo interesse. Per molti anni non vi è stata controversia o grave negozio fra le doviziose famiglie di Roma, al cui felice riuscimento

---

loro avrà più merito per passare, e questo Esame consisterà in tutto ciò che è prescritto nel Regolamento disciplinare dei 17 Dicembre 1834, sulla Cancelleria della Segnatura, nel redigere qualche decreto di Udienza del Prelato Uditore, e dell'Avvocato Uditore della Prefettura, sia di unione, sia di circoscrizione, sia di tassa di spese, dando a tal'uopo un tema, sopra il quale nell'atto dell'esame scender deve l'esaminando al relativo decreto, nel minutare un qualche rogito; e finalmente sulla procedura diversa che ha avuto luogo nella Segnatura per i varj cambiamenti accaduti in più epoche.

Nella vacanza di uno dei commessi avrà luogo un Esame fra i due scrittori perchè venga scelto quello più abile. L'Esame verterà sulla prattica della compilazione del giornale di Udienza, e di varj atti di Cancelleria, cui suole dar luogo la procedura del Tribunale Supremo.

Nella vacanza di uno dei scrittori avrà luogo l'Esame frà li tre sopranumeri esercenti, che verrà fatto sul tenere il Protocollo, e Registri di Cancelleria, sul modo di redigere una copia pubblica di tutti quelli atti, dei quali la Cancelleria rilascia spedizione autentica.

Finalmente nella vacanza di uno dei sopranumeri esercenti avrà luogo l'Esame fra i sopranumeri non esercenti, e questo consisterà nel trasportare una citazione dalla lingua Italiana, alla Latina; nello spiegare uno squarcio

non abbia di molto contribuito colla sua attività e la sua sapienza questo operoso prelato. Quante discordie domestiche da lui tolte? Quanti litigi terminati? Quanti vincoli di fa-

---

di Autore Legale latino di facile intelligenza; e nel carattere, che dovrà essere chiaro, intelligibile, e ben formato.

Lo stesso s'intende debba essere nella vacanza di uno dei sopranumeri non esercenti per l'Esame, che avrà luogo frà Estranei.

In caso di una delle vacanze come sopra l'Emo Sig. Card. Prefetto destinerà un giorno per l'Esame; a questo interverranno Mons. Decano, Mons. Uditore, e l'Avvocato Uditore della Prefettura, i quali daranno il loro parere all'Emo Prefetto, e questi ne farà relazione a Sua Santità per quindi venire alla nomina.

Dovrassi per l'Esame dei sopranumeri non esercenti affiggersi un avviso alla Cancelleria, col quale s'invitano quelli che vogliono concorrere, a presentare entro un termine di quindici giorni l'istanza all'Emo Prefetto corredata dei seguenti requisiti, cioè:

1° Fede di nascita.

2° Certificato dell'Autorità Ecclesiastica sulla buona condotta morale e Religiosa.

3° Certificato dell'Autorità politica di essere scevro da ogni pregiudizio.

4° Fede dei Tribunali Ecclesiastico e Laico di non essere stato mai Inquisito, o querelato.

5° Attestato degli studj fatti.

Li documenti sotto li Numeri 2. 3. e 4. dovranno essere di recentissima data.

miglia da lui stabiliti? Era l'uomo a cui tutti aveano ricorso.

Ma ecco venuto il tempo in cui Monsignor Marini è chiamato a servire il proprio paese e lo Stato, non tanto come operoso cittadino e giureconsulto sapiente ed irreprensibile, quanto come reggitore della cosa pubblica.

Papa Gregorio a lui affidava il governo di Roma e la direzione generale della polizia; e in questi ufficî ei doveva dirigere tutti i tribunali della giustizia punitiva della capitale, disporre della forza pubblica in Roma e in tutte le provincie dello Stato e provvedere alla pace ed alla tranquillità della S. Sede [1]. Im-

[1] Fino al 1870 il Governatore di Roma, *Gubernator Romae Praefectus Urbis*, era il più degno, come Vice-Camerlengo di S. Romana Chiesa, dei quattro prelati di fiocchetto, dignitarî della sede apostolica, al quale era affidato il governo della città di Roma, capitale dello stato della Chiesa romana, metropoli del Cristianesimo e residenza del Sommo Pontefice. Egli era capo e presidente del tribunale e congregazione criminale del governo, direttore generale di polizia, nei dominii ecclesiastici, e presidente de' pubblici spettacoli, era ancora il capo dei corpi politici militari dei carabinieri e bersaglieri pontificii, non che del corpo dei vigili detti pompieri, e li dirigeva tanto nell' amministrativo che nel disciplinare sotto la dipendenza del Cardinale Segretario di Stato. (v. Moroni, *Dizionario alla voce Governatore*).

Il *Diario di Roma*, N. 35, (1845) annunziava nominato Governatore di Roma Mons. Pietro Marini romano, già uditore di Rota. Nella mattina del 28 Aprile 1845 si

presa ardua e di grave momento, dapoichè le società secrete avevano lentamente gettato profonde radici in molte città dello Stato; ani-

---

recò privatamente al palazzo apostolico Vaticano, mentre con nobile treno vi si portò il Cardinale Zacchia, seguito da distaccamenti de' corpi dei pompieri e dei carabinieri. Presentatosi il cardinale a Gregorio XVI sedente in trono, con brevissimo discorso gli restituì il bastone del comando; ed il Papa nella risposta espresse sensi di piena soddisfazione per l'esercizio della grave carica da lui occupata, e quindi lo fece sedere. Allora il prefetto delle cerimonie introdusse il novello governatore, il quale previo il bacio del piede, pronunciò il solito giuramento e ricevè dalle mani del Papa il bastone del comando; il quale gli diresse parole degne di un governo che tanto caldeggiò e fu amante dei suoi popoli, e d'un padre che non mirava continuamente se non ai vantaggi de' suoi figli. Dopo di che il cardinal Zacchia tornò privatamente alla sua residenza, e Monsignor Marini condotto dal maggior cerimoniere nel tribunale della camera apostolica, cui presiedeva il cardinal Tommaso Riario-Sforza camerlengo, presentò l'attestato del prestato giuramento, letto dal notaro, e poi gli fu imposta la cappa; e ricevuti all'abbraccio tutti i prelati del tribunale, si pose a sedere a sinistra del cardinale, partendo colla pompa propria di sua nuova carica e col seguito che avea accompagnato il predecessore, dopo avere ossequiato il cardin. Mattei segretario per gli affari di stato interni, recandosi a praticare altrettanto col cardinale Lambruschini segretario di stato. Giunto al palazzo del governo, assiso su distinto seggio, indirizzò al tribunale un ragionato discorso proprio della circostanza, visitando poscia gli uffizi.

mate e soccorse dallo straniero cospiravano al rovesciamento del temporale dominio della Chiesa. Monsignor Marini con la sua vigilanza e coll'attività portata dal centro fino all'ultimo braccio da lui diretto, seppe sventare le mene degli uni e gli audaci tentativi degli altri. Il perchè nell'ottobre del 1845, scoppiata la rivolta a Rimini, egli con somma prestezza ed energicamente la represse, mostrando ai faziosi ed agl'illusi che il Governo era abbastanza forte per garantire sè stesso e ogni onesto cittadino. [b)]

---

b) « Le Romagne erano divenute la terra classica delle insurrezioni e delle cospirazioni. La loro frequenza obbligava a stabilire tribunali eccezionali, poi una Consulta, con norme eccezionali anch'essa, poi bande di volontari pontifici, i più del Borgo di Faenza, schiuma della società. Durava sempre l'infestazione dei briganti, genia di mezzo fra l'assassino e il soldato, e qualche volta il Governo dovette scendere a patti con essi. Gregorio XVI non ne sapea nulla, e in un solenne viaggio che gli fecero fare non vide che la festiva amorevolezza del popolo, le lodi dei soddisfatti, le genuflessioni dei devoti.

« Il cardinal Massimo, legato di Ravenna, al 12 Agosto 1845 informava il governatore di Roma che una sollevazione doveva prorompere alla fiera di Sinigallia, estendersi a Rimini e Ancona, la cui guarnigione cederebbe il forte,

E visto necessario di illuminare la pubblica opinione sulle cose del governo della S. Sede, di non lasciare senza risposta le calunnie con che i tristi tentano di eccitare odio o indifferenza per le autorità legittime, fece pubblicare a Modena una trionfale confutazione del ma-

---

e così via via: quindicimila scudi occorrenti pel primo movimento, verrebbero da Toscana. — La causa dell'altare e del trono (diceva) è a termini deplorabili. Una dominazione straniera, avente per base l'indifferentismo religioso e per iscopo finale l'abolizione del Governo pontificio e delle proprietà ecclesiastiche, predispose gli animi alle sètte, all'ateismo, all'avversione pel sacerdozio; infausti germi che, non visti e non curati quanto si doveva, crebbero in silenzio negli ultimi trent'anni, fino ad aver oggi sorpassato anche il confine del pudore. La scostumatezza in ogni età, in ogni classe; le coalizioni interminabili, estese dal patrizio fino al garzone dell'oscura officina, che sempre inclinano pel delitto e pel delinquente, ed in onta al Governo accomunano gli interessi, le relazioni e la borsa: il contrabbando organizzato in ciascuna città a guisa di vera potenza armata: i giornalieri assassinamenti dei pochi fedeli funzionari pubblici, la generale intimidazione incussa dal pugnale dei settarî che ha reso mutola la prova testimoniale, sicchè (tranne qualche raro caso di un delinquente, rifiuto di ogni anomalia di opinione) qualunque misfatto rimane impunito; la sempre crescente connivenza pei novatori in molti impiegati governativi e municipali, e in pochi addetti al sacerdozio;

nifesto, che gli occulti direttori della rivolta riminese avevano gettato in tutta Europa.

Morto Papa Gregorio, quante agitazioni e quanti timori non turbarono l'animo di molti porporati e di moltissimi cittadini? Il gover-

---

la religione schernita e la bestemmia resa generale persino in bocca dei ragazzi, tutto concorre a provare la generale corruttela politica e morale. Aggiungasi l'orgoglio degli abitanti di questa provincia che li rende insofferenti di obbedire a quello che chiamano governo dei preti, e si vedrà quanto sia necessario avvisare rimedi efficaci e ponderati.

« Questi rimedi si riducono a tenere a bada la generazione presente e prepararne una migliore. Quanto alla prima, che può stimarsi perduta, conviene ricorrere a buoni ordinamenti civili, attivando una Polizia vigile ed intelligente; una pronta e severa amministrazione di giustizia, assicurarsi della fedeltà della truppa con sostenere lo zelo ed il coraggio mediante opportuni premi e regolari avanzamenti. Per l'altra, bisogna rifondare le basi dell'istruzione morale; sul che basti per ora dire che, tolti i vecchi, le donne e gli adolescenti della città, e piccola parte degli agricoli, la popolazione dai diciotto anni in su è per massima ostile al Governo.

« In ragione della debolezza di questo si estendevano le società secrete e la stampa clandestina, esulcerando le piaghe, ed esortando a ricusare ogni transazione con Roma, impacciarne le riforme, se anche buone, giacchè accettate darebbero a credere che il Governo si occupasse del meglio dei sudditi. In queste pubblicazioni alla macchia sfaccendò Carlo Luigi Farini, medico di Russi, che poi

natore Marini assicurò il Sacro Collegio, che dovea chiudersi in conclave per dare alla Chiesa un nuovo Pontefice; e lo eccitò a sgombrare ogni timore, chè egli si rendeva garante dell'ordine pubblico tanto in Roma quanto nelle provincie: e con saggezza affrettossi a prendere

---

salì a grand'altezza e scese a deplorabilissima infelicità; e scrisse una *Storia dello Stato Papale*, da cui fra lo spirito rivoluzionario molte verità o appaiono o trapelano. Fu opera sua un manifesto, intestato *Libertà civile, Governo secolare*, Ordine pubblico, ove a domande esagerate ne univa di ragionevoli e conchiudeva — Proclamiamo altamente di rispettare la sovranità del pontefice come capo della Chiesa universale, senza restrizione e condizione veruna; ma, nel rispettarlo ed ubbidirlo come sovrano temporale, reclamiamo e domandiamo che egli conceda piena e generale amnistia a tutti i condannati politici dal 1821 in poi; dia codici civili e criminali, modellati su quelli degli altri popoli civili di Europa, i quali consacrino la pubblicità dei dibbattimenti, la istituzione dei giurati, l'abolizione della confisca e della pena di morte per lesa maestà; il tribunale del Sant'Officio non eserciti veruna autorità sui laici, nè su questi abbiano giurisdizione i tribunali ecclesiastici.

« Le cause politiche siano ricerche e punite dai tribunali ordinari colle regole comuni; i Consigli municipali siano eletti liberamente dai cittadini ed approvati dal Sovrano; questi elegga i Consigli provinciali sulle terne presentate dai municipali, ed elegga il Supremo Consiglio di Stato fra quelle che verranno avanzate dai provinciali.

quelli provvedimenti, che le gravi circostanze rendevano necessarî. Stando al governo di Roma e alla direzione della polizia Monsignor Marini conobbe la natura e la forza degli uomini che cospiravano segretamente; vide i mali che esistevano in diverse provincie dello Stato: vide che i cospiratori di tutta Europa

---

Il Consiglio di Stato risieda in Roma, sovraintenda al debito pubblico, ed abbia voto deliberativo sui preventivi e consuntivi dello Stato, e consultivo nelle altre bisogna. Tutti gli impieghi e dignità civili, militari e giudiziari siano pei secolari. La istruzione pubblica sia tolta dalla soggezione dei vescovi e del clero; al quale sarà riservata l'educazione religiosa. La censura preventiva della stampa sia ristretta nei termini sufficienti a prevenire le ingiurie alla Divinità, alla religione cattolica, al sovrano ed alla vita privata dei cittadini. Licenziata la truppa straniera, istituita una guardia cittadina pel mantenimento dell'ordine pubblico e la custodia delle leggi. Infine il Governo entri a quei miglioramenti sociali che sono reclamati dallo spirito del secolo, ad esempio di tutti i Governi civili di Europa.

« Questa protesta scritta volle afforzarsi con una protesta armata per opera d'un Renzi riminese, che, radunati compagni ed armi, da San Marino calò sopra Rimini, ma non trovandosi secondato con 159 seguaci traversò la Toscana per rifuggire in Francia ».

(Cantù, *Cronistoria della Indip. Ital.*, vol. II, p. 693).

Eppure a Mons. Marini riuscì di attutire quella rivolta.

s'erano stretti insieme, gli uni dando mano agli altri, e così raddoppiando le loro forze e il loro ardimento. [1]

---

[1] ..... « In tal senso cominciarono essi ad operare, e missionando per le Romagne, a quei Liberali che non osservano le condizioni di tutta Europa nè quelle tampoco d'Italia, persuadevano d'aspettare e di confidare nel Re di Piemonte. D'Azeglio principalmente trovò ascolto, insinuando di rendere più efficace il tenore di quelle proteste colla moderazione; e riprovando le idee repubblicane del Mazzini e la stampa occulta e le insurrezioni piazzaiuole; mentre esponendo a modo suo i *Casi di Romagna*, screditava quel Governo, e gli suggeriva la necessità di concedere riforme, svellere gli abusi, attuare le modificazioni proposte nel 1832 dalle Potenze.

« Trasecolarono i Romagnoli dal trovare chi manifestasse i loro patimenti e desiderî; i governanti rabbrividirono quando si videro a fronte non più tumultuanti da domare, ma una calma esposizione di disordini; non minaccie alla religione, ai ricchi, al Governo, ma titoli che meritavano riflesso e a cui si sentivano obbligati a rispondere; e il fecero con ragioni sode, negando o attenuando i fatti, o mostrando ingiuste e disopportune le domande; ma alle discolpe chi bada?

« Il nome d'Azeglio diviene popolare; e al grido dei Lombardi *Via lo straniero* tenea bordone quello de' Romagnoli, che chiedevano la secolarizzazione del Governo pontificio.

« Fra tali macchinamenti avvenne la morte di Gregorio XVI; e parve offrire bel destro ai cospiratori, che d'ogni parte tumultuavano e s'allestivano. Metternich avvisò il maresciallo Radetzky si tenesse pronto ad occu-

Il perchè fatto consapevole del generoso perdono, che preparava il nuovo Pontefice, per mettere in oblio il passato, e stringere in amore i popoli al suo trono, egli lodò il magnanimo pensiero, degno del Vicario di G. C., ma previde

---

pare le Legazioni qualora sorgessero in armi, e il Cardinal Gaisrut, Arcivescovo di Milano, di procurare la nomina di un Papa repugnante alle novità. Guizot ministro di Francia chiariva Metternich non spettare alla sola Austria il proteggere la Santa Sede; e se truppe austriache passassero il Po, truppe francesi occuperebbero Ancona o Civitavecchia; ma insieme raccomandava all'ambasciatore un papa che avesse il sentimento della sua indipendenza sovrana e un chiaro concetto della fede cattolica e della nazionalità italiana. Il re di Napoli ordinava al suo ambasciadore di non prender parte nè coll'Austria, colla quale stava sul tirato, nè colla Francia che vedea di malocchio mescolarsi nelle cose italiane. Carlalberto, o piuttosto il conte La Margherita, si limitava a desiderare un papa capace di fronteggiare la crescente baldanza dei nemici della Chiesa. Se questi turbassero lo Stato Pontificio, le truppe piemontesi correrebbero a restaurare l'autorità.

« Da tutto ciò prevedevasi un conclave lungo e procelloso, quando rapidissimamente riuscì eletto Giovanni Mastai, che prese il nome di Pio IX » [1].

(Cantù, *Cronistoria* ecc., vol. II, p. 699 e segg.).

---

[1] Nella cavalcata del 1846 pel possesso del papa Pio IX, Mons. Marini governatore di Roma e vice-camerlengo, cavalcò innanzi la Croce pontificia, avendo due staffieri ai lati con livree di gala (Moroni).

che se ne sarebbe abusato di molto. Conobbe che le nuove istituzioni agli uni sarebbero sembrate forse troppe, perchè facili ad allarmarsi quando si devia dall'antico; e che agli altri avrebbero dato coraggio a continuare la loro congiura contro il governo: e non ingannossi. Ei continuò a vigilare perchè fosse serbato l'ordine, e non venisse compromessa la dignità del governo: e quando il nuovo ordine di cose arrestò la sua fermezza e la sua energia, egli stimossi servo inutile nel posto che occupava: onde reputò sommo beneficio per sè quando il Sommo Pontefice Pio IX, sul tramonto del 1846, lo fregiò della sacra porpora [1], creandolo diacono di S. Nicola al Carcere Tulliano. *i)*

---

i) Dalla Segreteria di Stato
21 Decembre 1846.

Nel Concistoro Segreto di questa mattina essendosi degnata la Santità di Nostro Signore di promuovere alla Sublime dignità Cardinalizia Monsig.r Pietro Marini Governatore di Roma Vice Camerlengo e Direttore Generale di Polizia, si porge all'Eminenza Sua la notizia di tale

---

[1] Correndo l'anno primo di Cardinalato, dovendo egli ordinarsi Diacono, non essendo ancora Chierico, volle anche ricevere il Presbiterato.

Gli avvenimenti politici, e le passioni che di molto agitavano la società e lo Stato, fecero desiderare al Cardinal Marini una vita ritirata: ma non gli facevano venir meno il desiderio di giovare al suo paese e alla Santa Sede; era troppo l'amor suo del bene pubblico per arrestarsi a mezzo il cammino. Ma

---

graziosa Pontificia considerazione per sua intelligenza e norma.

P. Card. GIZZI.

Monsig.r PIETRO MARINI
Governatore di Roma Vice Camerlengo
e Direttore Genle di Polizia.

ROMAE IN PALATIO APLICO QUIRINALI FERIA II DIE XXI DECEMBRIS MDCCCXLVJ FUIT CONSISTORIUM SECRETUM IN QUO SSMUS DOMINUS NOSTER

Publicavit, et assumpsit in S. R. E. Diaconum Cardinalem Petrum Marini Almae Urbis Gubernatorem, ipsumque Reverendissimorum meorum ejusdem S. R. E. Cardinalium Cœtui, et Collegio cum omnibus, et singulis honoribus, favoribus, oneribus, facultatibus, praeminentiis, immunitatibus, prærogativis, privilegiis, et indultis solitis et consuetis favorabiliter aggregavit, ac cum retentione omnium quæ obtinet absolvens &. cum clausulis &.

Th. Card.s BERNETTI S. R. E.
V.e Cancellarius et Summista.

L. ✠ S.

ecco, che indi a pochi mesi dacchè in una situazione meno spinosa continuava a rendersi utile coll'opera sua alla Santa Sede, ei venne chiamato al reggimento della legazione di Forlì. [k]

Che cosa non fece il Cardinale per sottrarsi a quel grave incarico? Rappresentò la sua ripugnanza a ritornare sul teatro della cosa pubblica, e la tempesta politica che ingrossava minacciosa fra gli applausi ed i fiori: e se

---

[k] PIUS PP. IX.

Dilecte Fili Noster salutem, et Apostolicam Benedictionem. Quum Nobis ea cura sit, ut populi Pontificiae Nostrae ditioni subjecti recte, ac feliciter regantur, tum illorum regimen praeclaris Viris committere studemus, qui integritatis, prudentiae, rerumque gerendarum peritiae illustria ediderint documenta. Itaque quum Tu, Dilecte Fili Noster, in gravissimis aliis gerendis muneribus singularem fidem, dexteritatem, consilium, rerumque peritiam luculenter probaveris, idcirco Legatum Nostrum in Foroliviensi Provincia statuendum existimavimus ea spe freti, fore ut ejusdem Provinciae populorum felicitati consulere studeas. Itaque peculiari Te benevolentia prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis, et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris, ac pœnis quovis modo, vel quavis de causa latis, si quas forte incurristi, hujus tantum rei gratia absolventes, ac absolutum fore

chinò la fronte, facendo generoso sacrificio di sè stesso, fu solo per riverenza al Pontefice e per amore alla Santa Sede. Intorno ad un anno il Cardinal Marini stette Legato Apostolico di Forlì, e in sì breve tempo quanto non fece? Con sapienza e con quella moderazione che non andò separata da severità, quando necessaria, governò la provincia; consacrò le sue cure ad illuminare gl'illusi, a difendere gli oppressi, a garantire gli onesti, a frenare i fa-

---

censentes, Te hisce Litteris Legatum Nostrum Foroliviensem eligimus, et constituimus. Quo vero commodius eodem munere perfungi possis, iis facultatibus instructum volumus, quas per Dilectum Filium Nostrum S. R. E. Cardinalem publicis negotiis praepositum scripto Tibi tradi mandavimus. Tu igitur, Dilecte Fili Noster, divina adjutus gratia impositum munus cum Nostra benedictione suscipiens, sic illud gerendum cures, ut expectationi Nostrae praeclare respondeas. Volumus autem ut praesentium transumptis, seu exemplis etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis eadem prorsus fides adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae, vel ostensae. Datum Romae apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die XII Novembris MDCCCXLVII Pontificatus Nostri Anno Secundo.

A. Card. LAMBRUSCHINI.

ziosi, a dar forza e riputazione al governo coll'impero della legge e colla giustizia. Io sono stato testimonio delle sue sollecitudini e delle sue fatiche, come anche delle sue agitazioni in quei momenti in cui ogni sforzo tendeva a indebolire l'autorità governativa, a minare il potere del Papa. E soltanto per profonda devozione al Sommo Pontefice, e per desiderio ardentissimo di essere in qualche modo utile alla S. Sede, egli rimase a Forlì, soffrendo rassegnato l'umiliazione di ricevere ordini da ministri, i quali che sarebbero stati senza il perdono del generoso e magnanimo Pio IX?

E quando nel luglio 1848, vide necessario seguire l'esempio degli altri cardinali legati che abbandonato avevano Ferrara, Pesaro e Bologna, egli solo per obbedienza al Pontefice continuò a reggere la provincia. E quanto senno, quanta prudenza e quanta fermezza non furono necessarie in quel tempo di turbolenza e dirò anche di rivoluzione?

E solamente lasciò il governo della Legazione all'infausto annuncio che il pugnale del-

l'assassino aveva barbaramente trucidato il ministro Pellegrino Rossi, suo amico, e che questo orribile delitto non avea portato lutto e spavento al numero maggiore di coloro che sedevano in parlamento: allora giustamente sprezzando il dispaccio ufficiale della Segreteria di Stato annunziante che, dopo qualche agitazione, erasi ristabilito l'ordine in Roma, e che Pio IX aveva accettato un nuovo ministero; allora avendo compreso che il Pontefice non era più libero di sè stesso, francamente annunciò con un proclama la sua partenza da Forlì, non occultandone la ragione; e guidato dalla provvidenza, nelle cui braccia erasi abbandonato [1], andò a ricoverarsi in un chiostro di Assisi, facendo voti ardenti perchè il Pontefice potesse abbandonare Roma, ove la vio-

---

[1] Il P. Boero d. C. d. G. nella sua opera *La rivoluzione romana al giudizio degl' imparziali* dopo aver narrato l' arresto e la prigionia di insigni personaggi ecclesiastici, continua a dire:

« Una simile sorte era pur destinata a' Cardinali Clarelli, Pianetti e Marini; ma i primi due trafugatisi per vie meno osservate poterono giungere a salvarsi sopra un battello a vapore francese che tragittolli a Napoli; l' altro per un quasi miracolo sfuggì dalle mani de' persecutori, che già gli stavano sopra, e che però sfogarono la loro rabbia insana a danno della famiglia, che gli aveva dato ricetto ospitale ». Napoli 1852, pag. 198.

lenza della fazione che imperversava crudelmente glielo presentava non più libero di sè. E quando fu fatto consapevole della fuga felice di Pio IX, affrettossi a darne avviso a me lasciato a mezzo non pochi negozî in Forlì; me ne diede avviso con parole di gaudio che mai il più grande. Quella lettera esprimeva la contentezza del Cardinale per aver potuto Pio IX sottrarsi alla violenza, e per saperlo arrivato in terra sicura, ove poteva esser libero dei suoi atti di Pontefice e di Re.

Ridotto dalla forza degli avvenimenti a vivere come sepolto in un chiostro, e poi dagli eccessi della demagogia trionfante a ricovrarsi sul monte che Assisi divide da Nocera, in tempo di neve e di gelo, il Cardinal Marini non mosse mai un lamento, mostrò sempre animo tranquillo, fronte serena; serbò sempre quell'indole vivace e quella giovialità, che di tanto lo distinguevano. In quella solitudine imparò a meglio conoscere la vanità del mondo, divenne assai più uomo di preghiera e di meditazione: se fatto piccolo al cospetto degli uomini, crebbe al cospetto di

Dio: lassù meco svolgendo volumi di storia ecclesiastica e profana, che ci venivano furtivamente inviati, non a semplice sollievo, ma come scuola della vita, accrebbe l'alto concetto ch'erasi formato del Papato spirituale e temporale. Ma dopo tre mesi anche quel luogo romito dovette abbandonare; e quando studiando il passo per non essere raggiunto da indisciplinate milizie, dovette quasi da mattina a sera errare sui monti e battere alla porta di un povero pievano per passare la notte, avreste veduto il Card. Marini allegro e ridere dello strano arnese, in cui era (indossava la tonaca del Francescano) e senza fatica rassegnarsi ai voleri di Dio.

Ripristinato dalle armi di Francia il governo della S. Sede, il Card. Marini volle rimanere nell'Umbria aspettando il sospirato ritorno del Pontefice in Roma. Visitare i devoti e artistici luoghi santificati dalla presenza del serafico di Assisi, la via aprire allo scoprimento del corpo della vergine Santa Chiara, beneficare coloro che nella vertigine della rivoluzione gli aveano fatto violenza, soccorrere tanti

poverelli, rispondere alle consultazioni che gli venivano mandate da Portici e da Roma, e passare lunghe ore nella biblioteca del maestoso chiostro della Porziuncula, furono le costanti sue occupazioni nell'Umbria fino al suo ritorno in Roma, il quale di tre giorni soltanto precedette quello del Pontefice ([1]). Nel suo ritiro di Assisi egli si rese note le pagine più gloriose dei Papi, e vide utile, anzi necessaria, una storia civile del Papato per meglio far conoscere al mondo i sommi beneficî che la società civile e politica ha ricevuti dai Romani Pontefici. E di questa utilità egli ne parlava sovente ritornato a Roma, con uomini distinti per retti principî e per dottrina, eccitandoli ad accingersi a questa si bella e lodevole impresa. Nel suo ritiro di Assisi inoltre si rese fami-

([1]) D'ordine di Mons. Canali vicegerente, in nome del Card. Vicario e del generale Oudinot, nella domenica 15 Luglio 1849, dopò avere il generale rialzato la bandiera pontificia in Castel S. Angelo, nella Basilica Vaticana si cantò solenne *Te Deum* in rendimento di grazie a Dio pel ristabilimento della sovranità pontificia e pel successo delle armi francesi . . . . Mons. Marini in nome del Capitolo Vaticano ed il Card. Tosti indirizzarono due commoventi discorsi al generale Oudinot, il quale con energia egregiamente rispose. (V. Moroni, *Dizionario, voce Pio IX*).

gliari i nomi e le gesta dei più grandi uomini della Chiesa, e in modo speciale di quegli che avevano indossata la porpora romana come lui: dinnanzi ad uomini che hanno reso sì glorioso il senato dei Pontefici egli umiliavasi, si considerava un nulla: onde ripeteva spesso le parole, che il Card. di Pavia disse a sè stesso: « *Auxisti ministerium Dei, augenda pariter humilitas est ac sapientia* ». Riputando sommo onore la sacra porpora, che indossava, colla pietà, colla dottrina, coll'umiltà e con altre virtù della mente e del cuore studiossi mai sempre di onorarla.

Ritornato in Roma, il Cardinal Marini fu dapprima presidente della commissione stabilita per togliere dal commercio la carta moneta creata dal governo della demagogia, indi fu nominato Prefetto della economia di Propaganda e presidente della Camera degli Spogli, e finalmente Prefetto della Segnatura di giustizia. In questi offici l'operoso cardinale fece trionfare quella perspicacia di mente, quella profonda dottrina e quello spirito di giustizia, con che era salito in tanta fama altrove. Perciò

sotto la sua amministrazione crebbero le rendite di Propaganda, e la Camera degli Spogli incassò assai più che per il passato (le cifre sono più eloquenti delle parole, e tuttora esistono a prova di quanto io vi dico): il supremo tribunale di Segnatura ricevette nuovo splendore. Intanto il Card. Marini non ometteva i molti e gravi negozî che sono trattati al Concilio, ai Vescovi e Regolari, all' Indice, a Propaganda, al Censo e in altre Congregazioni. A tutti è nota la esemplare sua assiduità, la scrupolosa sua diligenza nello esaminare le questioni spesso ardue, che agitavansi, il tesoro della scienza civile e canonica che vi portava, lo zelo, lo ardente amore del bene e lo spirito di somma giustizia e di equità, che dirigevano le sue parole e i suoi voti. E più di me ne possono parlare gli eminenti e imparziali personaggi che in questi consessi l'ebbero a compagno. E non dissi tutto. Il Card. Marini veniva sovente chiamato a consiglio in Vaticano, e per amore del Principe che l'onorava di sua stima e fiducia, e per desiderio del pubblico bene, ei fu sempre consigliere leale, franco e disin-

teressato, non dimenticando mai le parole del Card. di Pavia, che i porporati sono dal Pontefice creati « *Non ad blandiendum sed ad consulendum* » e più volte ripetendo quelle di S. Ambrogio « *In sacerdote nihil tam periculosum apud Deum, tam turpe apud homines, quam quod sentiat non libere loqui* ». Egli si credeva in dovere di esporre francamente ciò che pensava secondo coscienza, lasciando poi alla suprema autorità di ammettere o rigettare i suoi pareri. Per volere del Sommo Pontefice ebbe parte attiva nell'ordinamento fondamentale dei ministeri e del Consiglio di Stato: come ancora nella formazione delle leggi sul governo delle provincie, sull'amministrazione provinciale e sui municipî, non che del Consiglio dei Ministri e della consulta per le finanze. [1]

---

[1] Dalle Stanze del Vaticano
2 Novembre 1859.

Em̃i Sig.ri Cardinali: Barnabò, Marini, Bofondi, Antonelli, Mertel. — Mg.r Capalti, Segretario.

La Santità di N. S. ha desiderato che una Congregazione Cardinalizia composta degli Em̃i qui dicontro notati prenda ad esame e dia il suo parere sia in genere, che in ispecie sull'argomento della qui unita relazione a

E nelle adunanze ove siffatti ordinamenti erano architettati o esaminati, il Card. Marini mostrò profondità di scienza legislativa ed economica, cognizione pratica dei tempi, dei reali ed urgenti bisogni delle popolazioni, delle tradizioni e della natura propria del governo della S. Sede. E talune delle leggi fondamentali pubblicate dalla sapienza del Pontefice portano l'impronta delle idee e dei sentimenti dell'illustre Porporato.

E queste non erano le sole cure del Card. Marini: n'ebbe altre e in tutte manifestossi

---

stampa intorno al progetto di codice civile redatto dopo l'anno 1816 d'ordine della Sa: Me: di Pio VII.

Adempiendo il Sottoscritto Cardinale di Stato al Sovrano Desiderio, ha l'onore di renderne intesa l'Eminenza Vostra, che è stata meritamente designata ad uno dei Componenti della enunciata Congregazione, con avviso che essa si riunirà Domenica prossima 6 del corrente Novembre nelle Camere dello stesso Cardinale sottoscritto al Vaticano alle ore 6 p. m.

Il Cardinale Scrivente profitta di questa opportunità per ripeterle i sensi del suo profondo ossequio con cui le bacia umilissimamente le mani.

Suo Umilissimo e Devotissimo
G. Antonelli.

Sig.r Cardinale Marini
(con fogli).

la sua dottrina e il suo amore del bene. E debbo notare ch'egli quantunque non avesse altro pensiero che di essere utile alla S. Sede, alla Chiesa e alla Patria, aveva la virtù ed il coraggio di non sobbarcarsi a quei pesi, pe' quali credeva di non avere forza sufficiente: in lui non prevalse mai l'ambizione, la vanità, e ciò che è peggio, l'interesse (1). Perciò con esempio ammirabile di umiltà rifiutò il Vescovato di Osimo, a cui l'aveva destinato il Sommo Pontefice Pio IX, ed a quelli amici, che giudicando l'episcopale ministero troppo mondanamente, l'eccitavano ad accettarlo anche perchè colla pingue mensa avrebbe messo in assetto le sue private finanze (2), ei con nobile dignità e con sentimento ispirato da virtù severa ri-

---

(1) Era tanta la sua modestia ed il suo dissinteresse, che rifiutò l'onore del protettorato di Francia da Napoleone III per mezzo dell'Uditore di Rota, Mgr. Lavigerie, coll'appannaggio di scudi 6000 annui (più di 30,000 lire it.). Avendo accettato il Protettorato della città di Fabriano, dove esiste la celebre Cartiera, e generosamente rifiutata una pingue offerta solita a farsi dalla detta città ai Cardinali Protettori, questa per gratitudine gli donò una cassa di carta filogranata espressamente lavorata per lui e collo stemma Cardinalizio nel mezzo di ciascun foglio.

(2) Egli era stato derubato della cassa degli argenti di un valore di circa 6 mila scudi, allorchè ritiravala da Forlì, ed era in viaggio per Roma. Di che contentossi solo di darne notizia privatamente al Segretario di Stato, nè mai ne mosse lamento.

spose che non era lecito ad un Vescovo convertire a suo prò il sacro patrimonio della Chiesa e dei poveri. E non potrei dire abbastanza la gratitudine che mostrò al Pontefice per avere accolto il generoso rifiuto [1].

Ma l'animo grande del Card. Marini trovò altri mezzi per essere utile al pubblico e specialmente alla S. Sede. [m] Nelle settimanali udienze, che avea dal Pontefice, ei non tralasciava propizia occasione per proporre o consigliare quando una cosa quando un'altra, cui giudicava opportuna, per patrocinare ora la sorte di qualche sventurato, ora la causa di qualche oppresso.

---

m) Eño mio Pñe

Casa, li 9 Giugn°. 1862.

Rimetto qui acclusi a Vostra Eminenza i fogli relativi alla Lettera da scriversi dal S. Padre all'Arcivesc°. di Monaco. Nel nuñ° 1° si ha la minuta di questa Lettera proposta dall'Eño Reisach. Nel 2° si contengono alcune osservazioni fatte sulla medesima da un soggetto a V. E. noto. Nel 3° si accennarono altre osservazioni dall'Abe. Lemenenko, il quale indicò nel 4° i termini in cui crederebbe dovesse scriversi la mentovata Lettera. — Desi-

---

[1] Vi andò l'Eño Brunelli, da lui stimato assai, e suo amicissimo, il quale ivi morì.

Sempre tranquillo e sereno, colle parole sue insinuanti aggiungeva coraggio al magnanimo Pontefice, il quale con tanta fermezza regge la nave di Pietro così violentemente percossa in questi momenti dai marosi della rivoluzione. E nella sua modesta abitazione del Collegio di S. Carlo ai Catinari, egli fu egualmente operoso difensore del Papato: colà andavano a cercarlo Cardinali, Prelati ed altri personaggi stranieri, distinti per dottrina o per ricchezza di censo; ammiravano in lui i modi cortesi, la somma modestia congiunta a grande dottrina. Il Card. Marini, essendo pronto e

---

dero conoscere il savissimo parere dell'E. V. su di un'affare cotanto grave e delicato, nè dubito che si degnerà al più presto chiaramente manifestarmelo per riservato mio lume. Uguale riservatezza sarà certamente per tenere V. E., e chiunque fosse per interpellare in proposito, onde evitare qualsivoglia dispiacenza che potesse risultarne altrimenti al sullodato nostro carissimo Collega.

Profitto dell'occasione per ripetermi co' sentimenti del più profondo ossequio, baciandole umilissimamente le mani

di Vostra Eminenza

Umiliss°. Devotiss°. Servit^e^. Vero
L. Card^e^. ALTIERI.

Emo Card. MARINI.

facondo parlatore, anche in lingue straniere, volentieri accettava con uomini siffatti discussioni sulle gravi questioni, che di presente agitano la società, e altamente preoccupano l'animo di tutti; e francamente manifestava i suoi pensieri. Spesso parlando della questione romana, ei la misurava non colla vista corta di una spanna, come fanno molti, ma sopra ampio orizzonte, d'onde se ne può vedere tutta la grandezza religiosa e politica: e così negli uni toglieva eccessivi timori, negli altri distruggeva inveterati pregiudizî, che avevano su Roma. E potrei ricordare diversi scritti pubblicati in Francia o qualche discorso pubblicato e pronunciato in Senato o al corpo legislativo a difesa della S. Sede, i quali furono ispirati dalla conversazione del Cardinal Marini. Non v'era dotto cattolico straniero, specialmente in Francia, non uomo politico, che non andasse a visitare questo Porporato, il quale non ignorava che taluni inarcavano le ciglia, come i farisei, in sapere che le idee di qualche straniero andato da lui erano sfavorevoli a Roma. Chiunque aveva conversato

col Cardinal Marini ne partiva contento ed edificato, così che uno di loro distinto pubblicista francese e intrepido difensore della S. Sede, scrivea queste parole: « Quando mi « chieggono dove a Roma si trovano insieme « uniti l'ingegno, la scienza e la carità, non « dubito di additare S. Carlo ai Catinari, e « per parlare senza velo, il Cardinal Marini ». So che in altri luoghi di Roma si trovano, la Dio mercè, congiunte in amoroso amplesso queste belle virtù: e se vi ho riferito queste parole è stato unicamente perchè meglio si conosca in quanta fama presso gli stranieri era salito il Cardinale, del quale fui in questa solenne circostanza chiamato a far l'elogio.

Ma che dirò delle sue sollecitudini speciali per questa diletta Roma? Non ignorate che la casa (1) del Marini particolarmente quando prelato, era una dotta adunanza di cardinali, di prelati, di nobili signori, e degli uomini più distinti nel foro, nelle lettere, nelle arti e nelle scienze speculative e pratiche. Tale adu-

(1) Ebbe dimora per lunghi anni al Palazzo Poli, fino a che passò a Montecitorio per la carica di Governatore di Roma.

nanza poteva chiamarsi una specie di accademia: perchè in essa quando a voce e quando in iscritto si trattavano quistioni le più importanti ed utili sulla letteratura italiana e latina, sulle antichità, sulla pittura e sulla statuaria, sui commerci, sull' agricoltura e le patrie industrie. Non poche memorie lette in quella società sono fatte di pubblica ragione. Il Marini che tutto metteva a profitto per il bene pubblico e privato, a ricchi forniti d'ingegno e di buon volere additava e raccomandava imprese che potevan essere loro di onore e alla patria di decoro e di utilità; ai dotti dava eccitamento a scrivere opere che si desiderano ancora ad illustrare patrie memorie, a gettare con sudati lavori maggior luce su questioni incerte ed anche oscure. E non mi allontano dal vero se dico, che dal 1830 fino al 1846, in Roma non venne fondata opera di utilità pubblica, o di patrio decoro, a cui col suo consiglio, colla sua attività ed energia, e anche col suo peculio, non abbia avuto molta parte Monsig. Marini. La banca romana destinata a sostenere il piccolo commercio (quando non

adulterata); la cassa di risparmio per raccogliere i sudati avanzi dell'onesto artigiano; la società degli orfani per dare ricovero e sostentamento ai tanti fanciulli, ai quali il flagello del colera avea rapito i parenti: le scuole serali per la educazione religiosa e morale dell'artigianello; la società dei cultori ed amatori di belle arti, ed altre opere, hanno avutò nel Marini un patrono attivo, un sostegno costante. Egli infondeva coraggio ai timidi, dissipava le incertezze, abbatteva le difficoltà, e con la sua saggezza e costanza trionfava delle non poche opposizioni che attraversavano la via. E Roma non ignorava i beneficî del Marini: li ricordava con ammirazione e gratitudine: e fu per dargli un segno solenne di riconoscenza, che il Senato nel 1845, decretò che il nome di lui fosse scritto nell'albo dei patrizî romani. E anche quando fregiato della sacra porpora, il Marini non venne meno nelle sue sollecitudini per il bene e lo splendore di Roma. Pareva che ad essa avesse sempre rivolto il pensiero, tal era l'amore con che ne parlava. Egli perorò perchè anche la capitale

avesse la sua amministrazione municipale, come la dotta Bologna e le altre città di provincia: ebbe parte attiva alla formazione della legge che creare dovea questo municipio: e quando creato si facevano sforzi per renderlo macchina senza forza, corpo senza vita, il Card. Marini ne fu sempre il difensore ed il sostegno presso l'Augusto Pontefice, che ha la gloria di averlo istituito. Per amore e per desiderio del bene della sua cara patria, egli, protettore dei Trappensi, adoperossi anche perchè questi severi claustrali fossero chiamati in qualche angolo dell'agro romano a piantare colle proprie mani, come fanno altrove, la vite, l'olio e l'arancio sulla terra lasciata incolta o troppo di rado solcata dall'aratro. E fu dolente che questo suo pensiero non restasse che un desiderio, e che troppo leggermente fosse considerato come utopia [1].

Erano la grandezza dell'animo e il cuore generoso e benefico, che rendevano il Cardinal

---

[1] Questo pensiero allora considerato un'utopia fu dipoi recato ad effetto con grande utilità dell'Agro romano dai RR. PP. Trappisti per opera di Mgr. De Mérode.

Marini tanto sollecito del bene pubblico: erano la sua molta religione, la sua segnalata pietà, che animavano il suo zelo per la gloria ed il trionfo della Chiesa. [n)]

E quanto fosse generoso e benefico vel dicono i giovani di belle speranze, ma nati avversi alla fortuna, da lui largamente soccorsi

---

n) Smirne 8 Luglio 1862.

Eminenza R̃ma.

Non vo' mancare di darle direttamente mie notizie, tra perchè ebbe la benevolenza di farmene un comando, tra perchè vi sono sollecitato dal mio cuore. Il mio viaggio è stato piuttosto felice, chè non è da menzionare il male di mare: un piccolo accidente intanto mi obbliga zoppiccare: da una caduta fatta per una scala del Vapore ho avuta una ferita alla gamba, che va migliorando di giorno in giorno. Con questa stessa posta indrizzo all'amabilis.° D. Domenico il giornale di Smirne, che parla del mio arrivo. Sono stato da vero ricevuto con dimostrazioni di grandis.ª gioja, e tutti mi dichiarano tale simpatia da farmi credere in patria. I Catolici per lo più sono buoni e sembrano docili: usano a Chiesa, e frequentano i sacramenti. Allorchè ho detto poche parole, tutti sono accorsi in folla, e promettono continuare nell'avvenire. Il Clero è piuttosto buono, e sembra animato da spirito ecclesiastico. V. E. R̃ma vede bene, che malgrado i miei pensieri, e le mie preoccupazioni non veggo la cosa sotto triste aspetto, ma piuttosto a colore di rose. Non dico già che il mio animo si trovi allo stesso livello: sono ben lontano da rosai, allorchè parmi che abbiasi voluto

perchè potessero attendere agli studî e prepararsi un onesto avvenire: gli artisti ed i letterati, che mancavano di Mecenati: vel dicono i poveri che vergognano di stendere la mano, da lui confortati di ajuto, le vedove, le orfane fanciulle ed altri infelici. Quando legato Apo-

---

gittarmi sopra uno spineto. Dio ha i suoi disegni, ed io cerco essere tranquillo con attenderne lo sviluppo, ed il corso con rassegnazione, ed in silenzio. Si potrebbe forse richieder di più dalla vera virtù, che oblia se stesso; ma è sì grande il rumore che fa intorno a noi l'amor proprio, che non riesce facile quest'oblio: parmi essere come un cotale che afflittis.° per la perdita di un suo dimestico, nè potendo dimenticarlo, si sforzava di riuscirvi, scrivendo sul suo libretto di note: « ricordati di dimenticare il domestico morto ». Basta mi confido su le sue preghiere, le quali otterranno l'avveramento de' suoi amorevoli pronostici su la mia missione. Quale sia per essere intanto il mio avvenire, nulla potrà farmi dimenticare la sua benevolenza per me ecc. Mi permetta poi inchinarmi al bacio della S. porpora, e profferirmi con sommo rispetto

Di V. Eminenza Rm̃a

Umilis.° Obbm̃o servit.
V. Spaccapietra Arcives.° di Smirne.

Da questa letterina si può arguire che il nostro Cardinale aveva molto a cuore gl' interessi spirituali delle Chiese d' Oriente.

stolico a Forlì, dalle mie mani ei faceva passare in quelle dei poveri e degli sventurati quasi 100 scudi al mese. Solo per brevità taccio delle altre beneficenze. Tornato in Roma, le sue limitate finanze non gli permettevano di largheggiare verso i poveri quanto avrebbe desiderato il suo cuore: però fu sempre benefico. E quando di sua mano distribuiva la elemosina [1] diceva spesso dolente: « Perdonate, se vi do poco; perchè sono anch'io povero ». Ed era per soccorrere maggiormente i poveri che condannava sè stesso a non poche privazioni. Quanto poi fosse religioso e pio, vel dicono le lagrime che versava sovente quando celebrava il divino Sacrifizio, le lunghe ore che passava nella preghiera e nella meditazione.

Ma questo Cardinale, che la mente e il cuore consacrò al vero bene della sua patria e della S. Sede, non andò immune da contradizioni e non sempre fu giudicato secondo la verità e la giustizia. Egli non fu estraneo alla

---

[1] Quante volte usciva di casa aveva stabilmente 12 poveri tra storpi e vecchi, i quali vedendo la carrozza pronta si schieravano nella Porteria di S. Carlo ai Catinari, attendendone la venuta.

politica, e non poteva esserlo, come uomo che ha vissuto mai sempre vita pubblica, [o] come distinto prelato e poi membro di quell'augusto Senato, che è parte importantissima della S. Sede, dividendone col Pontefice le cure e le sollecitudini, le gioie e gli affanni. E intorno

---

[o] « Quando le truppe austriache invasero le Romagne nel 1848, il generale Welden che le comandava si spinse fin sotto le mura di Bologna, minacciando di morte chiunque fosse in armi e imponendo taglie ai municipî. Il Papa protestò contro l'invasione dei suoi Stati e spedì al Welden il cardinale Marini, il principe Corsini ed il ministro Guerrini a domandare ragione delle violenze, ad intimare l'immediata partenza ed ammonirlo che se non obbedisse, Sua Santità avrebbe fatto uso di tutti i mezzi che erano in poter suo per respingere l'invasione . . . . . ».

(Farini L. C, *Lo Stato romano dal 1815-50*, vol. II, p. 286 segg.)

Quindi l'autore segue a narrare come scoppiata la rivoluzione, il popolo assalì le schiere Austriache e dopo 4 ore di lotta accanita, queste furono sconfitte e cacciate dalla città, mantenendosi però esse in armi per timore di un nuovo attacco: il cardinale Marini e gli altri legati del Papa si portarono dal Welden, e tornarono con l'assicurazione che i pericoli erano cessati e che lo stesso Radetzky aveva ammonito Welden imputando a suo arbitrio le ostilità commesse.

Per questi ed altri fatti consimili il card. Marini si attirò la malevolenza di certi politicastri, i quali cambiano di idee e di sentimenti secondo l'opportunità ed i tempi.

alle sue idee politiche furono pronunciati giudizî diversi ed anche contrarî, secondo i tempi, la mente e le passioni degli uomini. Della quale diversità di giudizî non dobbiamo fare le meraviglie; conciossiachè in mezzo le agitazioni politiche, le incertezze, i timori degli uni e le speranze degli altri, anche l'uomo dabbene difficilmente sa conservare serenità di mente e tranquillità di animo: facilmente crede realtà le apparenze e giudica con severità chiunque non pensa come lui. Non parlo poi dei maligni, i quali non vivono che per oscurare, se fosse possibile, la fama dei migliori; nè degli ambiziosi, i quali godono di chi precipita, e si affliggono di chi sale. Ora quali erano le idee politiche del Card. Marini? Anzi tutto aveva un affetto e una devozione costante e profonda per la S. Sede, a cui lo stringevano tanti vincoli di religione, di onore, e anche d'interesse. E sdegnavasi e anche amaramente affliggevasi in sapere, che vi sono uomini così malevoli da sospettare, o così semplici da credere che un qualche membro del sacro Collegio aver potesse aspirazioni per coloro, che sia aperta-

mente, sia sotto il manto della dissimulazione e della ipocrisia, cospirano a danno della S. Sede, al rovesciamento del dominio temporale della Chiesa. Non vi ha oltraggio maggiore che il gettare intorno a ciò sospetti sopra taluno dei venerabili Seniori, cui la sapienza del Pontefice chiama da ogni paese del mondo cattolico presso di sè, perchè gli siano consiglieri, sostegno e conforto nelle gravi cure della Chiesa e dello Stato. Perciò il Card. Marini in una sua lettera fatta di pubblica ragione protestando contro le maligne insinuazioni di chi in un suo libello versò a larga mano la calunnia su Roma, assunse la difesa non tanto di sè stesso e delle sue opinioni, perchè già passate nel dominio della storia, quanto del regnante Pontefice e del sacro Collegio, in questi momenti così nobilmete unito alla Cattedra di Pietro con tutto l'Episcopato cattolico per combattere le battaglie del Signore. *p*)

---

p) LETTERA
ALL' EMO SEGRETARIO DI STATO CARD. ANTONELLI

Corre per le stampe una lettera del 30 Settembre, che l'ex- prelato Franc. Liverani ho osato trasmettermi.

Reputando una grande ventura quella di appartenere all'Apostolico Senato, egli ne era ardente e saggio difensore; e caldo di vero amore per la S. Sede, nelle sue care speranze e nei suoi generosi convincimenti ne annunziava non lontano e sicuro il trionfo. Ed a coloro che mostravansi tremanti per la sorte del Pontefice, egli rispondeva, che i moderni Nabuccodonosor possono costringere i Papi ad

---

Questo scritto mi ha recato grave sorpresa e più grave dolore. Sorpresa perchè nessuna relazione diretta o indiretta ho avuto mai con Liverani dal momento che per l'ultima volta allontanossi da Roma; e perchè per lo innanzi io ebbi con lui solo quei rapporti che richiede il vivere civile, e che in Roma sono comuni ai Cardinali con chiunque si trova al servizio della S. Sede. Dolore poi, perchè l'ex-prelato Liverani i doveri di rispetto e di gratitudine, la verità e la giustizia sacrificando alla menzogna, alla calunnia e a non so quale voluttà di detestabile livore, osa con parole le più riprovevoli insultare alla Maestà e alla Sacra Persona del Sommo Pontefice Pio IX, tacciandolo crudele, particolarmente perchè i tribunali di Roma hanno fatto giustizia di un colpevole: ed eccita me a parlare a Sua Santità perchè faccia getto della Sovranità temporale nel modo espresso nel libello da lui pubblicato, sono alcuni mesi, ed ora accennato anche nella lettera che mi giunse quasi contemporaneamente alla sua pubblicazione a stampa. Tutta l'Europa e il mondo cattolico conoscono la straordinaria

esulare dalla loro Gerusalemme: ma che verrà sempre un nuovo Ciro a decretarne il trionfo. Ed era per amore della S. Sede che la desiderava irreprensibile anche nel reggimento temporale. Per lui il Papato temporale non era una storia di soli 50 anni, come è per molti, ma di undici secoli, come è nel fatto: e attraverso questo lungo corso di tempo, vedeva le diverse modalità che gli avevano date i Papi secondo i tempi, le circostanze, i bisogni e la civiltà dei popoli. Onde anche di presente ve-

---

mitezza del S. Padre, ed i molti e direi quasi innumerevoli atti di Sua clemenza non solo verso gli illusi e traviati, ma anche verso i grandi colpevoli, sono la migliore e la più eloquente risposta alle insultanti parole del Liverani. Questo ex-prelato che mi attrista in vederlo deviato dal buon sentiero, non speri mai che un Cardinale di S. Chiesa faccia ragione a richiami di tal fatta, e si associ alle sue idee politico-religiose. I Cardinali, fedeli ai sacri loro doveri, sentono in questi momenti il bisogno di maggiormente stringersi al trono del Romano Pontefice e difendere con lui e coll'Episcopato cattolico, tanto concorde, la Sovranità temporale della S. Sede così iniquamente combattuta dai nemici della Chiesa. Perciò io protesto contro le insinuazioni del Liverani, lasciando a Vostra Eminenza piena libertà di manifestare questi miei sentimenti, qualora fosse necessario per togliere qualun-

deva necessarie delle riforme. Ricordava la massima dello storico del Concilio di Trento, il Card. Pallavicino: « Siccome anche le stanze « reali fanno polvere, dalla quale conviene che « di tempo in tempo sieno mondate; così in « tutte le corti dei Principi s'introducono degli « abusi, che di tempo in tempo richiedono il « ripulimento di qualche riformazione ». Il Card. Marini questa massima applicava al governo: era però assai alieno dallo approvare certe riforme radicali decantate da moderni politici come rimedio a guarire tutti i mali, e a togliere ogni abuso, a cicatrizzare ogni ferita: ben conosceva, e cercava persuaderne gli altri, che certe istituzioni, forse utili altrove, sarebbero perniciose e fatali al decoro e alla li-

---

que impressione che la lettera a me diretta potesse aver fatto sull'animo dei pusilli.

Accolga dopo ciò le proteste del mio profondo rispetto, mentre baciandole umilissimamente le mani, passo a confermarmi

Di Vostra Eminenza Revm̃a

Roma, 12 ottobre 1861

Umilm̃o Devm̃o Servitor vero
P. Cardinal Marini.

bertà della S. Sede. Egli è perciò che avversava il concentramento amministrativo, perchè contrario alle tradizioni del governo Pontificio e alle abitudini secolari delle provincie, e perchè ritrovato pernicioso della rivoluzione; egli è perciò che amava le franchigie municipali, senza desiderare quelle del medio evo; e compiacevasi di avere cooperato a quelle accordate dalla sapienza del regnante Pontefice. Il Card. Marini avendo altissima idea di Roma cattolica, sede maestosa del Gerarca supremo della Chiesa, andava lieto che si fossero chiamati a prender parte ai negozî cattolici uomini di ogni paese: soleva ripetere « che il mondo cattolico deve « farsi romano più di quello che è, ed il mondo « romano divenire più cattolico ».

Nel quale concetto abbiamo fatto, in mezzo ai grandi sconvolgimenti politici, un grande progresso. Il dotto e zelante Porporato amava ardentemente la scienza e la fede insieme congiunte; perchè le considerava altrici di grandi virtù, ispiratrici di principî più grandi e di idee generose; le riguardava siccome mezzo sicuro e potente per rendere Roma sempre

più grande e gloriosa al cospetto del mondo. Il perchè aveva in grande stima e venerazione gli uomini che scienza e fede posseggono: avrebbe voluto toglierli dalla loro bassezza e dalla oblivione, e collocarli sul monte del Signore. Amico della civiltà vera, non aveva in disprezzo i moderni ritrovati, frutto del dono intellettuale che la misericordia di Dio accorda all'uomo: ma voleva che i materiali progressi non ci attaccassero troppo a questa terra, dove siamo pellegrini, e ci facessero dimenticare la vera nostra patria, che è nel cielo. Conosceva che i principî dell'economia sociale e politica, senza la religione, conducono al socialismo ed al comunismo: ma retti dalla dottrina cattolica, possono essere di grande beneficio alla umana famiglia. Mite per natura e per dovere, compativa facilmente, senza che la sua mitezza fosse a danno della giustizia, e lieto che si difendesse con zelo la causa della verità e del diritto, non approvava il battagliare astioso e violento: inesorabile contro l'errore, amava porgere una mano caritatevole a chi ha errato. Ecco le opinioni del Cardinal Marini; sono

le espressioni della sua mente e del suo cuore; e voi, o Signori, potete ora su di esse pronunciare la vostra sentenza.

Ma questo grande Porporato ai 19 agosto 1863 ci fu violentemente rapito: circondato nei pochi giorni della sua malattia dalle cure dei parenti e degli amici, e accompagnato al sepolcro dal compianto universale. E questo compianto fu elogio assai più eloquente di quello che avete udito dal mio labbro. Voi sapete con quanto dolore fu udito il fatale annunzio di sua morte dal ricco, dal povero, dal magistrato e dall'uomo di lettere, dai Prelati, dal sacro Collegio e dallo stesso Pontefice, il quale fu veduto commosso al pianto quando degnossi assistere alle di lui esequie: voi ricordate la turba dei poverelli che raccoltisi a S. Carlo ai Catinari piangevano la morte del loro benefattore, la folla del popolo, che lamentava la perdita del principe della Chiesa romana, cui tanto amava. E al dolore di Roma faceva eco la Francia, la quale con eloquenti parole ne pianse la morte: faceva eco la infelice Polonia, la quale ai

22 settembre volle fargli solenni esequie nel vasto tempio dei Cappuccini a Varsavia. [q]

Questo universale compianto è un glorioso monumento innalzato sulla sua tomba: per me è un grande conforto: ma non vale ancora, ad estinguere il grave dolore, che nell'anima

---

q) Eminence,

L'intérêt que Votre Eminence porte à l'église catholique en Pologne et la bonté avec laquelle Elle a daigné m'accueillir, m'enhardissent à présenter à Votre Eminence l'observation suivante et à la prier comme Prince de l'Eglise universelle de daigner la prendre sous sa haute protection.

Mgr. l'Archevêque de Varsovie et les autres évêques ont un besoin très grand de se rendre à Rome conformément à l'appel de Sa Sainteté. Les catholiques de leurs diocèses le désirent ardemment afin de voir se resserrer les liens de l'unité, que tant d'influences ont cherché ébranler. Il est à craindre, si le départ du Nonce Apostolique n'etait pas retardé jusqu'après la réunion de Juin que la permission de se rendre à Rome, ne soit refusée aux évêques sous le prétexte spécieux qu'un Nonce étant à St. Pétersbourg, leur présence est nécessaire dans leurs diocèses. Ainsi se trouverait établie de fait la centralisation de l'église Polonaise dans la capitale de l'empire de Russie, en opposition patente avec la réunion des évêques du monde entier dans la capitale de la Catholicité. Les conséquences qu'aurait ce fait pour l'unité de la discipline, nous effraient, et je crois être autorisé par ma conscience

mia ha impresso la inaspettata perdita del Porporato, che amai non so se più come padre, fratello od amico, del Porporato, di cui possiamo a tutto diritto ripetere: PERTRANSIIT BENEFACIENDO.

à profiter de l'honneur que j'ai de pouvoir écrire à Votre Eminence pour la supplier de daigner prendre cet objet en considération, et d'user de sa haute position pour l'intérêt de la religion en Pologne. On dit que le Nonce doit partir en Mai, nous demandons aussi que l'arrivée de nos Evêques ne soit pas empêchée par là.

Daigne Votre Eminence me pardonner ma hardiesse que me donne ma confiance dans la grande charité de Votre Eminence, et je la supplie d'agréer les hommages du plus profond respect avec lequel j'ai l'honneur d'être de Votre Eminence Monseigneur le Cardinal

le très humble et très obéissant serviteur

Rome 2 Avril 1862.

LÉON Comte RZEWESKI.

IRENE DE DOMINICIS IN MARINI

La nobile Signora Maria Anna Marini in Cardinali Muti nepote del nostro Cardinale, possiede gelosamente custodito il ritratto di Irene De Dominicis madre del medesimo Porporato, un gioiello artistico d'inestimabil valore, perchè squisitissima fattura in cera dell'immortale Canova. Ella con quella cortesia e gentilezza ch'è tutta sua propria, ci ha permesso di cavarne una copia, della quale ci reputiamo avventurati di poter fregiare il nostro umile lavoro.

L'eleganza del profilo, l'aria del volto di un'avvenenza singolare mista ad un non so che di severa nobiltà, la morbidezza dell'impasto delle carni, la precisione e delicatezza nel tratteggiare la massa de' capelli artistica-

mente raggruppati, la finitezza delle parti senza ombra di pedantesca esagerazione, a dir breve, la grazia tutta greca, che spira da questo ritratto, rivelano il tocco possente di quella mano che nelle opere sue emulò il genio ateniese.

RELAZIONE

SUL PROGETTO DEL NUOVO CODICE CIVILE ORDINATO DALLA SA. ME. DI PIO IX

Fra i giurisprudenti dell'età sua, e ve ne avea non pochi dottissimi in amendue le leggi, senza dubbio, a testimonianza de' suoi contemporanei, segnalavasi il Card. Marini. I suoi pareri erano altamente riveriti ed apprezzati; soprattutto notavasi in lui la sicurezza dell'intuito nell'afferrare immantinente il punto decisivo delle controversie. Non è quindi a meravigliare, se a lui principalmente venisse affidato dalla sa. me. di Pio IX l'arduo incarico di studiare la composizione del Codice civile e di quello della procedura civile,

la cui necessità facevasi sentire dopo i politici rivolgimenti intervenuti nello Stato Ecclesiastico.

Non riuscirà discaro ai lettori il trovar qui riprodotta la Relazione presentata a Pio IX sul nuovo Codice civile, nella quale non oscuramente rivelasi la mano del nostro insigne giureconsulto.

Da questo documento apparisce la propensione del Governo pontificio ad acconciarsi, per quanto le norme della eterna giustizia il consentano, ai nuovi bisogni dei tempi; e come esso, che si vuol far passare ad ogni costo per un Governo retrogrado, oscurantista e nemico delle riforme, già avesse provveduto con prudenza e sagacia ammirabili, e questa Relazione il dimostra [1], alla compilazione di un nuovo Codice Civile, il quale conservando sempre lo spirito del *Ius Romanum*, si attemperasse in alcune disposizioni al nuovo andamento sociale e non si discostasse troppo dalla legisla zione degli Stati moderni.

---

(1) V. pagg. 88, 93, 94, 95, 97, 98.

Il Card. Marini, sommo giureconsulto, quale da tutti era unanimemente riconosciuto, ricco della esperienza acquistata nel governo di provincie, ov' eran già pullulate le nuove idee, attento osservatore del movimento politico-sociale dell'Europa, era forse se non l'unico almeno uno de' principali personaggi, nel quale concorressero tutte le qualità necessarie a condurre un lavoro di tanta mole. Di qui avveniva, e mi consta di certo, che gli altri Eminentissimi componenti la commissione, massime poi il celebre avvocato Villani ch'era l'illustrazione dell'Università e del Foro di Roma, sottoponessero tutti i loro studî con particolare deferenza al nostro Cardinale.

Di vero, come a giureconsulti si addice, brevemente, ma con un colpo d'occhio sicuro, in questa *Relazione* si accenna alle variazioni o miglioramenti legislativi richiesti dai nuovi tempi; e senza confondere i caratteri proprî del *Ius* Canonico col Civile, senza pur menomamente pregiudicare i diritti e le influenze della Religione Cattolica nelle materie miste in uno Stato, il quale per essere governato

dal Capo augusto della medesima Religione, trovasi in condizione ben differente dagli altri, vengon coordinate in questo abbozzo di Codice con tanta saggezza ed accorgimento le leggi canoniche e civili, le massime della Religione coll' esigenze politiche, da farci divinare quale capolavoro sarebbe riuscito il nuovo Codice pontificio, se nefasti avvenimenti indi a poco non avessero troncato il lavoro del Marini e dei dotti colleghi.

Del felice riuscimento del nuovo Codice, ove questo fosse stato condotto a termine, abbiamo anche un forte indizio nelle postille del nostro Cardinale ad una parte del *progetto* del *nuovo Codice civile* redatto sotto il pontificato della sa. me. di Pio VII, che venne ristampata nell'occasione degli studî della predetta Commissione incaricata di compilare il nuovo Codice per ordine della sa. me. di Pio IX. I termini di una pubblicazione, come questa, non mi consentono di qui recare le savie postille del nostro Cardinale, molto meno poi di riprodurre alla distesa la parte allora ristampata *del progetto di Codice civile.*

Basti il dire che nel disegno di cotesto nuovo Codice per lo Stato Pontificio campeggia in tutta la sua maestà ed efficacia la *ratio scripta*, come fu definito il diritto romano, elevata però e perfezionata dalla legge del Vangelo e dai Canoni della Chiesa; ed in sì bell'accordo che non già due sorta di giure, ma senza confusione del naturale e civile collo spirituale ed ecclesiastico, un solo spirito si senta, una sola autorità legiferi in tutta la sua pienezza ed estensione, lo spirito e l'autorità del Diritto che dalla Eterna Giustizia derivato si applica come regola alle azioni degli uomini viventi nel civile consorzio.

RELAZIONE
PER LA UDIENZA DI SUA SANTITÀ

Li 18 agosto 1859.

Nel Motu-Proprio della Santa Memoria di Pio VII del 6 Luglio 1816 *sulla organizzazione della cosa pubblica* sonovi le seguenti disposizioni.

« Art. 74. Le leggi del diritto comune moderate se-
« condo il diritto canonico e le costituzioni Apostoliche,
« regoleranno, *fino alla pubblicazione di un nuovo codice*
« *legislativo*, i giudizj in tutto ciò, che non si troverà
« disposto diversamente nel presente Motu-Proprio.

« Articolo 75. Con la maggiore speditezza compati-
« bile con la maturità necessaria sarà pubblicato un
« sistema di universale legislazione, al quale effetto sono
« nominate tre commissioni composte di soggetti forniti
« dei lumi più estesi, i quali dovranno occuparsi inde-
« fessamente della formazione di altrettanti codici legis-
« lativi, che comprenderanno la intiera legislazione da
« osservarsi nei giudizj civili, criminali e commerciali ed
« i metodi di attitazione e di tela giudiziaria etc.

« *Una commissione composta di cinque individui si ap-*
« *plicherà alla formazione del codice civile ed a quello di*
« *procedura civile.* Un'altra composta dello stesso numero
« d'individui attenderà alla formazione del codice crimi-
« nale ed a quello di procedura criminale. Una terza
« commissione formata di cinque individui, due giurispe-

« riti ed altri tre scelti fra i negozianti . . . si occuperà
« della formazione del codice di commercio e di proce-
« dura in materia commerciale.

« Terminato che sarà da queste commissioni il lavoro
« con la maggiore possibile celerità, sarà sottoposto al-
« l'esame della Congregazione Economica, la quale pro-
« porrà le modificazioni ed aggiunte, che crederà conve-
« nienti.

« Tutto ciò sarà in appresso posto sotto gli occhi
« del Sovrano a cui è riservata la sanzione delle leggi
« componenti detti codici, cambiando, togliendo, ed ag-
« giungendo secondochè crederà opportuno.

Con successivo Motu-Proprio dello stesso Pontefice del 22 Novembre 1817 fu pubblicato il *codice di procedura civile*. Nel quale Motu-Proprio il Pontefice rammenta che col Motu-Proprio del 6 luglio 1816 aveva prescritto « *la*
« *formazione di un codice di legislazione civile*, che riunisse
« sotto un solo prospetto con la maggiore semplicità e
« chiarezza le norme di giudicare avvolte presentemente
« nel pelago di una giurisprudenza, che la diversità dei
« costumi e dei rapporti sociali ha tanto allontanata dai
« suoi antichi principj, che la varietà dei fonti ai quali
« conviene attingerla rende spesso così malagevole a rin-
« tracciare, che in ultimo la moltiplicità delle dispute, il
« conflitto delle opinioni e delle dottrine e la immensità
« dei volumi nei quali è diffusa, e le stesse sottigliezze
« degli scrittori fa si che divenga di una incerta e flut-
« tueggiante applicazione.

Prosegue a narrare il Pontefice, che, dovendosi dar mano anche alla compilazione di un codice di *procedura civile*, aveva stimato di far precedere questo all'altro di *legislazione civile*. Per tal modo fu pubblicato il codice di Procedura civile, con dichiarazione però che questo valeva per regola nelle cause civili e profane, lasciando ferme le pratiche e le forme vigenti nelle curie e tribu-

nali ecclesiastici per le cause che a questo foro appartenessero per ragione di materia o di persona ([1]).

Dopo la pubblicazione del codice di procedura civile non si ha altra pubblicazione di alcuna di quelle leggi, che erano state promesse dal Motu-Proprio del 1816, e soltanto con l'editto di Segreteria di Stato del 1° giugno 1821 fu pubblicato il regolamento provvisorio di commercio con alcune disposizioni sulla competenza e sulla procedura nelle cause commerciali. In questo editto pure si fa menzione, che il Santo Padre avea preordinato i mezzi opportuni alla compilazione di un codice di legislazione e di procedura di commercio, lavoro già notabilmente avvanzato, ma che non poteva porsi in attività *per la connessione del medesimo con altri oggetti non ancora pienamente esauriti.*

Sembra che queste parole si riferiscano al codice legislativo civile, ed ai codici penale, e di procedura penale, il primo dei quali ha molta connessione con la legislazione civile, come vi hanno pure qualche connessione i codici penali.

Sta però in fatto, che sotto il pontificato della San. Mem. di Pio VII, non fu più pubblicato alcuno dei codici enunciati nel Motu-Proprio 6 luglio 1816 ([2]).

([1]) Questa legge di procedura civile fu abrogata col Motu-Proprio di Leone XII del 5 Ottobre 1824, e fra i motivi di tale abrogazione si adduce lo sconcio di vedere in uno stesso Stato due procedure diverse. La procedura Leonina fu però abolita dopo le vicende del 1831, e surrogata da una provvisoria pubblicata con editto della Segreteria di Stato del 6 ottobre 1831, desunta in gran parte dalla Piana del 1817, ma applicata per l'uno e l'altro foro laico ed ecclesiastico. Fu poi emanato il Regolamento legislativo e giudiziario del 10 novembre 1834, legge che è ancora vigente, e che con pochi e non sostanziali cambiamenti può aversi come una delle migliori leggi di procedura.

([2]) Soltanto dopo le vicende del 1831 con editto della Segreteria di Stato del 5 novembre 1831 fu pubblicato il *Regolamento organico*

Ma la commissione incaricata della compilazione del codice di legislazione civile avea compiuto il lavoro; era stato stampato e sottoposto alla discussione della congregazione economica [1], ed i membri, che questa componevano, aveano dato il loro parere sopra i primi libri del codice; e forse per le difficoltà insorte, fu sospesa la ulteriore discussione [2]. Delle stampe riservate allora fatte, e relative al detto codice pochi esemplari ne rimangono; alcuni presso dei particolari, nei quali passarono per la morte dei compilatori, o di altri che ebbero parte nello esame e discussione.

Nei prossimi decorsi mesi furono ricercati e rinvenuti due o tre di quei esemplari che dimenticati giacevano negli archivi dei dicasteri. Per ordine della SANTITÀ VOSTRA il Cardinale Riferente ha preso in esame quel progetto di codice, ed a forma pure delle ricevute ingiunzioni sottopone la presente relazione.

Premesse le sopraespresse notizie istoriche sul detto progetto, venendo alla parte estrinseca ed alla forma esterna, siegue questo il metodo adottato già in Francia

---

e di procedara criminale con una appendice per le cause appartenenti al foro ecclesiastico, e con altro editto del 20 Settembre 1832 fu pubblicato il *regolamento sui delitti e sulle pene.*

[1] Il progetto dovea essere stato redatto e stampato almeno fin dall'anno 1819, mentre fra le osservazioni fattevi sonovi quelle del Card. Litta morto nell'aprile 1820.

[2] Le osservazioni proposte dai membri componenti la Congregazione Economica e le risposte della Commissione redattrice del progetto nelle stampe, che si hanno, giungono fino all'Art. 870.

Le osservazioni suddette sembra, che fossero date non collegialmente, ma individualmente ed in iscritto dai singoli membri della Congregazione, come pure risulta dal Motu-Proprio del 22 Novembre 1817.

I membri della Congregazione, che diedero le osservazioni, furono i Cardinali *Litta, Somaglia, Pacca, Ruffo, Ercolani, Consalvi, Albani, Guerrieri*: i prelati *Pacca,* allora Governatore di Roma, *Nicolai* Segretario della Congregazione.

pel Codice Napoleone, e dagli altri codici moderni, essendo scritto in lingua volgare, diviso in libri, titoli, capitoli, sezioni, ed in ultimo per articoli, che sono in numero di tremila novantasei ([1]). I libri, principale divisione del codice in discorso, sono nel numero di XVIII, ed in questo diversifica alquanto dagli altri codici, che hanno una principale divisione di tre o quattro *libri* o *parti.* Nello stesso progetto per la trattazione delle materie si è per lo più seguito l'ordine degli altri codici.

Il dettato, ossia il modo con il quale è concepito il progetto, in qualche parte non sembra totalmente proprio del linguaggio legislativo, ma generalmente non è privo di concisione e di chiarezza.

Molte materie, delle quali tratta questo progetto, sono state oggetto di leggi allo stesso progetto posteriori, dal Governo Pontificio promulgate ed ora vigenti. Tali sono quasi tutte le disposizioni, che si hanno nel

---

([1]) Il progetto di codice, di cui si tratta, è anteriore di tempo a tutti gli altri codici che in Italia furono promulgati più o meno modellati sopra quello Napoleone (promulgato in Francia nel Marzo 1803, tradotto in italiano e promulgato pel regno italico nel 1806). — Il codice del regno delle due Sicilie è del 1819.
di Parma del 1820.
degli Stati del Re di Sardegna del 1837.
della Repubblica del Ticino del 1837.
degli Stati Estensi del 1851.

Il ducato di Lucca mantenne il codice Napoleone, abrogandone le disposizioni sullo stato civile, sul matrimonio etc. e modificando quelle sulle successioni intestate, sugli interessi del danaro, etc.

La Toscana mantenne le sue antiche leggi, pubblicando alcune supplementarie leggi, come aveva fatto lo Stato Pontificio.

San Marino conservò il suo statuto municipale.

Il codice generale austriaco dell'anno 1811 fu introdotto nel Lombardo-Veneto nel 1817.

Gli articoli del codice Napoleone sono 2281. — Due Sicilie 2187. — Sardegna 2415. — Estense 2580. — Austriaco 1502.

regolamento legislativo e giudiziario del 1834 nei titoli II. a V. del libro I. Nel progetto si tratta dei privilegj dei creditori, e per le materie ipotecarie si riporta alla legge sul sistema ipotecario pel 1816; ma questo interessante ramo di legislazione da quel tempo in poi ha avuto variazioni e miglioramenti. Gran parte pure delle disposizioni poste nel progetto del libro XVIII sono state già inserite nella parte giudiziaria del regolamento citato del 1834. L'Editto del 14 marzo 1854 ha provveduto alle insinuazioni delle donazioni; gli scavi dei tesori ed antichità sono stati regolati con la legge del 7 aprile 1820: le redenzioni dei diritti di pascere con la legge del 29 Dicembre 1849; le espropriazioni o vendite coattive per causa di pubblica utilità con la legge 2 luglio 1852. Molte altre materie potrebbero indicarsi, delle quali tratta il progetto, o da questo omesse, e che sono state oggetto di leggi posteriori.

Esposte queste cose sulla parte istorica, e sulla forma estrinseca del progetto, nel passare a trattare dello intrinseco, come prima e giudiziale questione si presenta se convenga di pubblicare un codice legislativo.

È qui inutile di sommariamente esporre quanto alcuni recenti scrittori deducevano sulla questione teorica ed astratta della utilità delle *codificazioni.*

Nella quistione prattica e speciale di una codificazione per lo Stato Pontificio molte e gravi considerazioni stanno per la esclusiva.

Allorchè una grave e non breve catastrofe politica ha distrutto le leggi, gli interessi particolari, le posizioni sociali, e l'ordinamento governativo, può essere utile ed opportuno un nuovo corpo di legislazione: come può pure convenire, allorchè il nuovo Stato si compone per via di parti rette prima da forme e da leggi diverse. Nelle quali condizioni fu la Francia e qualche altro Stato, che ne imitò la legislazione.

Ma lo Stato Pontificio ha un corpo di leggi uniforme per tutta la sua estensione, e la varietà, che eravi in alcune parti della legislazione, sparì da circa un mezzo secolo fa con l'abolizione degli statuti municipali. Si ha dunque una legislazione uniforme, veneranda per la sua origine e pel consenso di tutte le nazioni civili. Il diuturno uso di tale legge fa sì che siano spianate ora per una costante interpretazione giudiziale o per autentiche dichiarazioni quelle difficoltà, che ogni legge incontra nella applicazione, per modo che più numerose siano le liti che nascono da una nuova legge, di quello da una di data piu remota. Che se i progressi della industria e degli interessi materiali ed il naturale corso della società umana lo richieggono, possono emanarsi delle leggi suppletorie, od anche correttorie delle precedenti, come ne abbiamo molti esempi nella nostra legislazione (1).

---

(1) Nei giornali esteri, allorchè la Santità Vostra dimorava in Bologna, fu stampata una petizione che dicevasi umiliatale dalla Curia Bolognese, con le firme dei componenti le camere di disciplina, nella quale, citando le sopra riportate parole del Motu-Proprio di Pio VII del 6 Luglio 1816, chiedevano la pubblicazione di un codice civile, indicando di preferire il codice Napoleone, conciliato col diritto canonico, e ritenute le leggi ipotecarie pontificie, che con poche correzioni sarebbero fra le migliori. Vi furono allora altre petizioni di questo senso.

Senza far menzione di quanto avvenne al tempo d'illegittimo ed intruso Governo, la commissione nominata da Vostra Santità nel principio del Suo Pontificato per occuparsi di alcune provvidenze legislative, essendosi divisa in diverse commissioni per preparare le materie da trattarsi poi in piena riunione, una delle commissioni fece qualche lavoro sul codice civile. Fu sciolta la Commissione per la nomina della Consulta di Stato, cui fu passato il lavoro sul Codice. Ma la Consulta pure cessò poco dopo per l'attivazione dello Statuto fondamentale del 1848: nel quale fu enunciato che in una delle prossime sessioni dei consigli legislativi, i Ministri avrebbero fatte delle proposte per la riforma della *legislazione civile, criminale, e di procedura*. Nei consigli più volte si

Posto che la SANTITÀ VOSTRA nella Sua somma sapienza stimi doversi procedere allo studio in ispecie del progetto, le difficoltà più gravi si incontrano nei primi titoli sulle *disposizioni preliminari, sullo stato civile delle persone*; *dei diritti ed obbligazioni delle medesime nei rapporti di famiglia.*

Sopra le materie relative a questi titoli il Codice Napoleone, ed altri che lo seguirono, partirono dal principio di disporne senza avere ragione della *Religione.*

Altri Codici tentarono di conciliare la legge civile con le disposizione canoniche, non senza però propendere verso le opinioni *regalistiche*, alle quali di necessità portano tali leggi.

Se difficile opera pertanto si fu in qualsivoglia Stato cristiano di redigere le disposizioni sopra accennate, tanto più difficile si è nello Stato Pontificio, perchè questa legge emanata dal Papa, in cui alla sovranità temporale dello Stato si riunisce quella di Capo della Chiesa verrebbe a fissare delle massime, o degli autorevoli esempi, valevoli anche negli altri Stati cristiani per i rapporti della legge civile con la religione e la morale. Non sarebbe perciò questa una legge civile o mista, come a primo aspetto può apparire, ma può risolversi in una disposizione sulla polizia della Chiesa universale.

Principiando dai *registri dello stato civile*, non si è posto nel codice attuale un titolo apposito per stabilire quali siano questi registri, ma si è ritenuto essere questi i libri parrocchiali, prescrivendone la forma, il modo di

---

parlò di tali riforme, ma dal Ministero non fu proposta alcuna legge sopra ciò, quantunque dicasi che stavasi preparando.

Nel Motu-Proprio di Vostra Santità dato in Gaeta il 12 Settembre 1849 si annuncia, che « *le riforme e miglioramenti si estenderanno all'ordine giudiziario ed alla legislazione civile, criminale ed amministrativa* ».

tenerli etc. (Art. 88 al 93, art. 130 al 146, art. 156 per le nascite, pei matrimonî e per la filiazione; art. 798 al 808 per le morti). Sembra che tali disposizioni siano da ponderarsi in genere ed in ispecie (1).

In ispecie saranno da esaminarsi le varie disposizioni date sul matrimonio, per esempio, se indirettamente siasi portata qualche variazione al disposto da Benedetto XIV sui matrimonî di coscienza, e se abbiano ad approvarsi tutte le altre proposte relative alla stessa materia, ed alla prova di filiazione.

In ogni modo poi sarebbero da porre in armonia alcune disposizioni, come sono quelle degli art. 802 e 806, con la esenzione, che le case religiose hanno dai parrochi. Come pure (sempre quando abbia a sostenersi il principio di disporre sopra questa specie di prova delle nascite, matrimonî e morti), la legge proposta sarebbe incompleta, trattando soltanto dei libri dei parrochi, dai

---

(1) Il solo codice Austriaco non tratta espressamente dello stato civile: dando delle disposizioni sul modo di registrare i matrimonî nei libri del parroco ministro, o rabino secondo le diverse religioni dei contraenti.

Gli altri codici dal Napoleone all'Estense del 1851., tutti istituiscono dei registri dello stato civile, nel quale abbiano a denunciarsi le nascite, e i matrimonî, le morti etc.

Il solo codice Sardo del 1837 non determinò le persone cui si affidava il registro dello stato civile, e per le posteriori disposizioni sembra che i registri parrocchiali ed i parrochi ne tengano ancora le veci.

Allorchè però i registri dei parrochi tengono luogo di registri degli Stati Civili, l'autorità laica assume una ingerenza, sorveglianza, ed ispezione sulla regolarità di quelli. — Può vedersi il Cod. Sardo Art. 60, 61, 65, il Cod. Austriaco § 122, 131.

Il codice del Ticino (mentre dei cantoni Svizzeri, quantunque legati in una confederazione, ognuno può avere un codice tutto suo proprio), dà ai libri parrocchiali la prova per le nascite, matrimonî e morti, dando alcune relative prescrizioni (art. 60, 151, 152).

quali non possono risultare le notizie sullo stato di tutti i sudditi ([1]).

Le disposizioni nel progetto di codice, che riguardano i diritti di cittadinanza debbono ponderarsi affinchè siano meno restrittive, che in qualsivoglia altro Stato, interessando, che rimanga ferma e fissa la idea, tutta la cristianità avere dei legami e dei doveri verso la Sede Apostolica: che ogni cattolico in questo Stato non è una persona totalmente estranea. La differenza, che evvi fra il principato temporale dei Papi e quello degli altri Sovrani, può portare pure una differenza, nel determinare i diritti dei stranieri.

Più gravi osservazioni meritano le disposizioni degli Articoli 33, 36, 40, 42, 57, 58. Secondo le generiche ed indefinite espressioni proposte nei sopra accennati articoli, sarebbe tolta ed abrogata ogni disposizione che limita i diritti civili degli Ebrei e degli acattolici. Per tal modo, quanto agli Ebrei, cesserebbero tutte le leggi che ne limitano tutti i diritti meramente civili e privati, come sono quelli di acquistare beni stabili, di fissare il

---

([1]) Quantunque in minor numero di quello, che sia in alcuno degli altri Stati, tuttavia nei dominî temporali della Santa Sede vi sono degli Ebrei, e degli acattolici i quali acquistarono qui la sudditanza. Dovrebbe quindi, nella sovraespressa ipotesi, trattarsi anche delle prove dello stato civile degli acattolici ed Ebrei, come fecero gli altri recenti codici, i quali hanno ragione dei cittadini secondo la diversa religione che professano. Il codice austriaco § 69 e seguenti dà diverse disposizioni per i registri e formalità pei matrimonî, secondochè i contraenti sono cattolici o acattolici, ed al § 126 al 136 ne dà delle speciali per gli Ebrei.

Il codice Parmense artic. 34; il Sardo art. 108, e 150; l'Estense art. 74 ed app. art. 9 trattano delle prove del matrimonio degli Ebrei.

Le norme poste nel progetto di codice per provare la morte non sono applicabili a coloro, che non sono cattolici, e neppure ai cattolici, ai quali fosse stata negata la sepoltura ecclesiastica.

loro domicilio in qualsivoglia luogo, ed altri; inoltre non potrebbe negarsi ad essi l'ammissione ai pubblici ufficj, per esemqio di consigliere comunale e simili, nei quali il Governo non nomina e non disapprova la nomina, se non che per una incapacità stabilita nella legge [1].

Altro punto da esaminarsi e ponderarsi si è quello sugli effetti civili e giudiziarii del giuramento. Molti erano gli effetti del giuramento, ed un atto, munito che fosse del giuramento, non soggiaceva ad alcune disposizioni delle leggi, nè era lecito di reclamare contro le promesse sotto un tale vincolo, se non ottenutane prima la dispensa dall'autorità ecclesiastica. Nelle recenti legislazioni è stata indotta o piuttosto richiamata in vigore la inefficacia delle rinuncie alle future successioni già esistenti nel diritto romano, ma *di fatto* cessata per la disposizione dei canoni, che la riconoscevano valida, quando fosse stata giurata. Nelle moderne legislazioni è stato pure posto un

---

[1] Il codice Napoleone ed altri, che non hanno ragione dei rapporti religiosi, non fanno alcuna distinzione fra i sudditi, siano essi cattolici o di qualsivoglia altra setta, od Ebrei.

Il Codice Sardo del 1837 nell'art. 18 avea ben previsto questo caso, tanto più che fra i sudditi del Re vi sono i così detti Barbetti o Valdesi. « *ivi* » « Ogni suddito gode dei diritti civili, salvo che per proprio « fatto non ne sia decaduto ». « I non cattolici ne godono secondo le « leggi, i regolamenti e gli usi che li riguardano ». « Lo stesso è degli « Ebrei ».

Il codice Estense del 1851 ha un contemporaneo decreto, che si stabilisce doversi avere come parte del codice, e che regola la posizione eccezionale dei sudditi ebrei.

Il Codice Austriaco, essendo anche per molte provincie acattoliche, e per i molti Ebrei sparsi nella monarchia, pone la regola, che la diversità di religione non influisce sui diritti privati, salvi gli espressamente determinati (§ 39): nel corso del codice varie sono le disposizioni eccezionali secondo la diversità di religione; per esempio, agli Ebrei dà facoltà di essere assunti in testimoni soltanto negli atti fra proprî correligionari.

certo termine per lo esercizio di alcuni diritti, come quello della ricompra, quantunque la convenzione portasse un tempo maggiore. Secondo i principii del diritto canonico il patto giurato prevarrebbe alla disposizione della legge. Questi ed altri conflitti fra la legge ed i patti giurati possono nascere, onde è necessario di stabilire una massima certa.

Il progetto, di cui è parola, tratta del giuramento all'articolo 11. Sarà quindi a vedere, se, e come concepire la disposizione sul giuramento in modo, che sia salvo il principio del diritto canonico, ed insieme che l'atto giurato non abbia maggior forza di un altro qualunque, ed a questo atto pure quantunque giurato sia indistintamente applicata la legge [1].

Queste sono le principali quistioni, che si incontrano nei primi titoli, relative alle disposizioni del diritto Canonico; altre pure ve ne sono in questi primi titoli e nei successivi, ma che non sembrano egualmente rilevanti, se si eccettui quella sul frutto del danaro.

Tutti i codici moderni hanno trattato del mutuo fruttifero, ammettendo che per semplice convenzione, ed in

---

[1] L'attuale regolamento legislativo e giudiziario §§ 51 53 seguendo il disposto nel Motu-Proprio Piano del 1816 e nel Leonino del 1824 toglie la forza al giuramento *che presume estorto per forza e timore, senza che possa ammettersi prova in contrario*: ma questo per soli due casi speciali, ossia, primo per i contratti delle donne, minori, ed interdetti fatti senza le solennità, secondo per le donazioni superiori agli scudi 500 fatte per atto privato e non insinuate.

Alcune delle moderne legislazioni niuna forza ed efficacia maggiore diedero ad un atto quantunque giurato.

Altre, per evitare gli effetti del giuramento nel contratto, proibirono di apporlo, ed apposto lo ebbero come non prestato (cod. Esten. art. 2338). Altri proibirono pure di munire i contratti col giuramento; la contravvenzione fatta con l'apporvi il giuramento porta la nullità dello intero contratto (Cod. Sardo art. 1419).

alcuni casi per la semplice mora del debitore, il danaro dovuto sia fruttifero. I tribunali dello Stato Pontificio fino dagli ultimi dello scorso secolo nel foro esterno ritennero per alcuni contratti avvenuti nei Stati esteri, essere dovuti i frutti: perchè la legge civile se non può rendere legittima la usura, può indurre una presunzione *juris*, che in quel dato paese evvi per tutti il lucro cessante, e la pronta occasione di rinvestire il denaro. La Santa Sede non ha però pronunciato definitivo giudizio sopra tale interessante punto, come risulta dai diversi responsi dati.

Il codice di cui si tratta (art. 1443 e segg., art. 2390 e segg.) segue in questo le altre legislazioni con poca differenza. Emanandosi questa legge dal Sommo Pontefice, quantunque per lo Stato temporale, tuttavia sembra che importerebbe la decisione della sopraespressa quistione.

Omettendo varie altre quistioni, tra quelle che non riguardano i canoni, ma la sola potestà politica, evvi nei primi titoli la disposizione che fa in ogni caso cessare di diritto la patria potestà col giungere il figlio agli anni 30. Quanto dicea Giustiniano (*instit. de patr. potest.* § 2) è applicabile ora letteralmente alla legislazione dello Stato Pontificio. *Jus potestatis, quod in liberos habemus, proprium est civium romanorum: nulli enim sunt alii homines qui talem in liberos habeant potestatem, qualem nos habemus.* Tutte le altre attuali legislazioni hanno fatto cessare la patria potestà col giungere il figlio ad una certa età più o meno avanzata ([1]). Il progetto propone varie disposizioni sulla

---

([1]) La patria potestà, di cui nel codice Napoleone, ed in quelli che più d'appresso lo seguirono, non è la patria potestà del diritto romano.

In ogni modo cessa tale potestà, allorchè il figlio giunse all'anno ventuno compiuto (art. 388).

Secondo il codice austriaco ordinariamente cessa pure con la età maggiore del figlio (§ 72).

Il Codice delle Due Sicilie, non più oltre degli anni 25 (art. 288).

Il Codice Sardo dà la patria potestà, per alcuni effetti fino a 25

cessazione della patria potestà, e fra queste, che per regola generale cessa, quando il figlio ha compiuto gli anni 30 (art. 226 e segg.).

Affine a questa controversia si è quella sulla perpetua tutela, alla quale presso di noi sono soggette le donne, le quali non possono fare contratti senza il decreto facoltativo del giudice. Il progetto di codice mantiene tale disposizione, ma è da ponderarsi, se convenga di ritenere tale tradizione proveniente dalli municipali statuti, e che non si trova più in alcuna legislazione.

Da tali quistioni che riguardano la Religione ed i principî del diritto canonico o la politica dello Stato, passando alle altre disposizioni, il progetto del codice molto ha desunto dal diritto romano, recedendone però in varii punti non sostanziali. Per le successioni intestate e per i fidecommissi progressivi ha seguito le norme date nel Motu-Proprio Piano del 1816. Sonovi pure varie disposizioni sulle servitù rustiche ed urbane, sulle prescrizioni in via presuntiva, e sopra altre materie desunte dalle leggi statutarie, e dalla osservanza giudiziaria, che provvedono a qualche caso mancante od oscuro nel diritto romano ([1]). — Sarebbe però cosa troppo lunga ed inutile il fare ora una minuta analisi di tale progetto di codice.

---

anni, per altri fino a 30: ma la patria potestà non toglie al figlio la facoltà di fare il testamento dei beni avventizj.

La legge toscana snlla patria potestà, 15 nov. 1814, la protrae fino a 30 anni, non tolta peró al figlio di famiglia la testamentificazione.

Il Codice Estense art. 140 fa cessare la patria potestà, quando il figlio ha 25 anni.

Queste leggi poi ammettono varii modi di tacita emancipazione, e principalmente il consenso tacito od espresso nel matrimonio sia del figlio sia della figlia.

([1]) Fra coloro, che usurparono il potere nella fine del 1848, essendovene uno, che ebbe qualche parte nella redazione del progetto di Codice, di cui si tratta, promosse esso la pubblicazione di alcuni de-

Dalle osservazioni però sopraespresse, allorchè si trattò della parte estrinseca di questo codice, risulta che in molte parti non corrisponde allo stato, ed agli indubitati progressi della legislazione. Onde quella opera potesse aversi come un progetto di codice, sarebbe necessario, che fossero corrette alcune mende più apparenti; fossero tolte quelle disposizioni, cui già si provvide con leggi ora in vigore e non soggette a reclami; che vi si inserissero le leggi emanate posteriormente a quella redazione sopra bisogni ed oggetti pure sopravvenuti.

Quante volte la SANTITÀ VOSTRA nella Sua Somma Sapienza, e nelle sue provvidenze reputi, che abbia a porsi in discussione *in genere ed in ispecie* il progetto di codice, di cui si tratta, al Riferente Cardinale sembra dover proporre, che da una Congregazione Cardinalizia siano discusse le quistioni generali, ad effetto di formulare anche le disposizioni speciali principali risguardanti, *se, e come* debba trattarsi nel codice dello stato civile, e dei registri di questo; dei diritti civili degli Ebrei ed acatolici; del matrimonio; della filiazione; della patria potestà; dello interesse del danaro; e degli effetti del giuramento, quistioni che nascono dalle disposizioni poste nel progetto nel primo Libro ossia dall'art. 1. all'art. 249, come pure qualche quistione delle più gravi, soltanto sul principio generale, per esempio, sulle successioni, sulle solennità nei contratti delle donne ecc.

In pari tempo avrebbe a commettersi la riforma del rimanente del progetto dal libro secondo al decimo ottavo, ossia dall'art. 249 al 3096, togliendovi cioè, correggendovi, ed aggiungendovi quanto suggerisce la ragione legale, e le leggi posteriori. Il progetto di codice così

---

creti legislativi, una parte dei quali è desunta dal progetto. I detti decreti sono nella collezione delle LL. anno 1849 (*Gov. Prov.*) N. 65, pag. 248, N. 67 pag. 256, N. 71 dalla pag. 521 alla pag. 559.

riformato sarebbe poi a rimettersi all'esame del Consiglio di Stato, fermo che questo dovesse rispettare le massime sulle materie ecclesiastiche e religiose date dalla Congregazione.

Il progetto potrebbe essere compiuto in un discreto spazio di tempo, attesochè la riforma della più estesa parte, dall'art. 250 al 3096, può quasi pell'intiero prepararsi nel tempo stesso, in cui nella Congregazione si discutono le massime sopraenunciate.

Questo è quanto il Cardinale Riferente ha creduto di sottoporre alla Santità Vostra in sequela dell'ordine ricevuto tassativo all'oggetto di riferire sul progetto di codice redatto dopo il 1816 per ordine della Sa. Me. di Pio VII.